CAPITOLO II.

ARBITRI E ARBITRAMENTI

SEZIONE PRIMA.

Compromesso, patto compromissorio, clausola compromissoria: generalità, formalità, condizioni essenziali per la loro validità, nullità.

§ 1.º GENERALITÀ E FORMALITÀ.

SOMMARIO.

796 e 797. Caratteri del compromesso e della clausola compromissoria, ecc.

798 a 802. Non è prescritta nell'atto di compromesso una formula sacramentale per determinare le questioni: non nullità pel mancato deposito dell'atto di compromesso insieme alla sentenza arbitrale, ecc.

803 e 804. Necessità della determinazione della controversia per il compromesso, non per la clausola compromissoria: in che essa consiste, ecc.

805. Necessità che siano fissati nel compromesso certi limiti da osservarsi sì dagli arbitri che dalle parti.

806. Rappresentanza municipale: preventiva autorizzazione a compromettere.

796. I caratteri del vero compromesso e quelli della clausola compromissoria inscritta in un contratto sono del tutto differenti; poichè il primo si riferisce a questioni già nate, la seconda a questioni che possono nascere da un contratto.

Quando in un contratto è stata posta la clausola compromissoria, se manca alcuno degli arbitri eletti, o se i contraenti ricusano di eleggerli, il tribunale ha la facoltà di nominarli egli stesso.

Tale facoltà non è accordata al tribunale quando si tratti di compromesso.

Allorchè le parti convengano di deferire agli arbitri le loro questioni, se queste sono determinate espressamente nell'atto di compromesso, il medesimo è nullo nè può valere come clausola compromissoria.

Se dopo aver nominato tre arbitri, le parti stabiliscono che in mancanza di uno di essi debbano supplire gli altri, il tribunale non può far uso della facoltà accennata, accordatagli dall'art. 12 del Codice di procedura civile.

E avvenendo la mancanza di due arbitri, la clausola compromissoria diviene di niun effetto (La Legge 606, X, C. C. di Torino 3 marzo 1870; Gatti c. Gatti).

797. Il Codice di procedura civile distingue il compromesso dalla clausola compromissoria,

La clausola compromissoria aggiunta ad un contratto di assicurazione, mediante la quale si stabilisce di compromettere la decisione delle controversie che sarebbero nate sulla interpretazione e nella applicazione del contratto di assicurazione, e si conviene nel modo della nomina degli arbitri, costituisce per sè stesso un vero e proprio compromesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 16 maggio 1876; Foro I, 933).

798. Nell'atto di compromesso non è prescritta una formola sacramentale per determinare le questioni, ma basta che siano designate in modo da togliere ogni incertezza come se fossero indicate tutte le questioni proposte in un precedente atto di citazione.

In tal caso gli arbitri non sono tenuti, e tanto meno sotto pena di nullità, a depositare, unitamente alla loro sentenza, l'atto di citazione in cui erano formulate le questioni.

L'art. 24 del Codice di procedura civile, non commina nullità pel mancato deposito dell'atto di compromesso insieme alla sentenza (Sentenza delle Corte di Cassazione di Torino 28 dicembre 1880; Tettamanzi c. Badoni; Giur. Tor. 1881, 177; M. Trib. Mil. 1881, 323; Annali, 1881, 80; Bett. 1881, 316; Gazz. Leg. 1881, 276).

799. Non è assolutamente necessario che nell'atto di compromesso siano specificate tutte le questioni che si vogliono far risolvere dagli arbitri, ma basta che sia determinato l'oggetto della controversia.

Così pure non è vietato di assoggettare a compromesso le questioni che potranno insorgere sulla controversia stessa.

Le disposizioni contradditorie che possono dar luogo all'annullamento della sentenza degli arbitri devono riscontrarsi nella parte dispostiva della sentenza medesima, e devono essere inconciliabili con ciò che fu deciso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 maggio 1878; Chiarle c. Masera; G. Trib. Mil. 1878, 554; M. Trib. Mil. 1878, 663; Annali 1878, 405).

800. Per soddisfare al precetto della determinazione delle controversie nel compromesso non è necessario che siano indicati tutti i possibili punti di questione, ma basta che sia determinato l'oggetto del compromesso.

L'omissione nella sentenza arbitrale di qualche indicazione relativa alla generalità delle parti, non può essere motivo di nullità della sentenza, e meno poi quando essa non è tale da indurre incertezza sulle persone delle parti stesse.

Quando gli arbitri giudicano in qualità di amichevoli compositori non è necessario che specifichino nella sentenza i criterii da essi seguiti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 11 giugno 1878; Molfino c. Fontana; M. Trib. Mil. 1878, 758; Giur. Tor. 1878, 527; G. Trib. Mil. 1878, 1006; Bett. 1878, 112).

801. Per la validità del compromesso non è necessario che siano minutamente specificate le questioni a decidersi, bastando che ne venga determinato l'oggetto.

Nelle sentenze arbitrali la mancanza dell'indicazione del domicilio e della residenza delle parti non ne importa la nullità, quando la stessa non induca incertezza assoluta sulle persone.

Ove più siano le sentenze arbitrali, basta che la menzione dell'atto di compromesso sia fatta nella prima.

Gli arbitri ed amichevoli compositori si uniformano insufficientemente alla legge in materia di motivazione, quando i motivi delle loro sentenze dimostrano che hanno seguito i dettami della equità naturale: l'esame poi sulla bontà intrinseca dei motivi è sottratto al sindacato dell'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 4 agosto 1877; Molfino c. Ditta Fontana; Eco Gen. 1877, 723).

802. Affinche sia adempiuto il voto della legge, non è necessario che nel compromesso siano specificate le singole questioni, bastando che non possa sorgere incertezza sull'oggetto del giudizio.

Quando nel compromesso sia lasciata agli arbitri la facoltà di procedere nei termini e nelle forme che loro piacerà di stabilire, non è necessario e ripugna anzi all'indole del giudizio arbitramentale, la previa determinazione delle forme e norme di procedura (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 21 luglio 1876; Temi Ven. 1876, 200).

803. La determinazione della controversia, giusta l'art. 11 del Cod. di proc. civ., è richiesta a pena di nullità per il compromesso, non per la clausola compromissoria (Cod. di proc. civ., art. 11, 12 e 14).

La determinazione della controversia consiste nel proporre agli arbitri il tema della lite, non le quistioni che da questo possano risultare.

La divisione ereditaria consensuale è anch'essa un contratto, a cui può apporsi una clausola compromissoria (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 19 dicembre 1887; Carloni c. Gerolomini; Foro 1888, I, 200).

OSSERVAZIONI.

La Corte d'Appello di Torino il 29 ottobre 1873 (Annali, 1874, II, 281), decideva che vi è determinazione della controversia quando l'oggetto del litigio sia designato con esplicito od implicito riferimento ad altri atti; giacchè, stando allo spirito, non meno che alla lettera dell'art. 11 del Cod, di proc. civ., non si può ammettere che, per dirsi pienamente osservata la disposizione del citato articolo, sia necessario che vengano specificatamente enunciati i singoli punti di questione da risolversi con la sentenza arbitrale, e tanto meno poi che siano indicate, per ognuno di essi, le rispettive pretese delle parti.

A quest'opinione pare che inclini il GARGIULO, Proc. civ., I, pag. 71, al-

l'art. 11, n. 6.

804. Quando si compromettono tutte le controversie già sorte e quelle che possano sorgere da un atto (nella specie, divisione ereditaria), non si ha un vero compromesso, ma una clausola compromissoria aggiunta a quel contratto.

La determinazione della controversia, giusta l'art. 11 del Cod. di proc. civ., è richiesta a pena di nullità per il compro-

messo, non per la clausola compromissoria.

La determinazione della controversia consiste nel proporre agli arbitri il tema della lite, non le questioni che da questa possano risultare (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 11 febbraio 1889; Carloni c. Carloni; Foro 1889, I, 992).

OSSERVAZIONI.

Quanto ai precedenti della causa, vedi la conforme sentenza della stessa Corte Suprema, 19 dicembre 1887 nel Foro it., 1888, I, pag. 200, da noi riassunta al numero precedente.

805. È di essenza del compromesso che siano fissati certi limiti da osservarsi rigorosamente così dagli arbitri come dalle parti.

Il magistrato d'appello non può aver violato la giurisdizione degli arbitri, o la cosa giudicata, nè aver dato occasione a possibili giudizii contradittorii, quando si è occupato di questioni che il compromesso escludeva dai limiti delle facoltà accordate agli arbitri (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 dicembre 1878; Mella c. Società F. Mella e C.; G. Trib. Mil. 1879, 207).

806. Integrata la capacità del compromittente (nella specie, rappresentanza municipale) con la preventiva autorizzazione a compromettere, non è necessaria la posteriore approvazione dell'atto di compromesso (Cod. di proc. civ., art. 9; L. com. e prov. del 1865, art. 87, 111 di quello del 1889), (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 7 febbraio 1889; Altieri c. Comune di Oriolo Romano).

§ 2.º CONDIZIONI ESSENZIALI PER LA VALIDITÀ DEL COMPROMESSO; NULLITÀ.

SOMMARIO.

(Validità.)

- 807. Non necessità di un contesto unico, ecc.: corrispondenza epistolare, ecc.
- 808. Inapplicabilità dell'art. 9 del Cod. di proc. civ. al caso di compromesso fatto dal procuratore di persona capace.
- 809. Patto compromissorio stipulato in un contratto: non perde efficacia se il conseguente atto di compromesso non abbia avuto esito per rinuncia degli arbitri.
- 810. Contratto d'appalto: amministrazione appaltante; controversie relative alla consegna e riconsegna di locali; patto con cui si dà facoltà alle parti di richiedere l'avviso di uno o più periti scelti d'accordo, riservando al Ministero competente di decidere inappellabilmente, escluso ogni ricorso all'Autorità giudiziaria; validità.
- 811. Efficacia del patto contenuto nell'art. 165 del capitolato generale d'oneri pei contratti d'appalto delle forniture carcerarie.
- 812 Tutore e minore divenuto maggiore: compromesso per la definizione di liti promosse pel comune loro interesse contro terze persone; non incorre nella nullità comminata dall'art. 349 del Cod. civ.
- 813. Compromesso stipulato dalla madre di un minorenne senza le debite autorizzazioni: quando è efficace.
- 814. Clausola compromissoria stipulata in un contratto relativa a contestazioni che potessero insorgere nella esecuzione del contratto stesso: non applicabilità ai danni che una parte chiede per la inesecuzione del contratto.

¹ V. l'ultimo numero della Sez. 4.4, § I.

(Nullità.)

- 815. Nullità, anche in materia di società commerciali, del compromesso per future contingibili questioni, ecc.
- 816. Se la mancanza di data nella scrittura di compromesso lo rende nullo.
- 817. Se la clausola compromissoria e il compromesso debbono, a pena di nullità, risultare da atto scritto.
- 818. Davanti a chi deve proporsi la domanda di nullità del compromesso.
- 819. Risoluzione della questione sulla nullità del compromesso: deve precedere ogni esame sui vizii intrinseci della sentenza arbitrale; compromesso fatto nello intento di dare esecuzione ad un supposto giudicato che non ammette ulteriore rimedio, ecc.
- 820. Azione di nullità del compromesso proposta dopo la scadenza del termine per impugnare la sentenza arbitrale.
- 821. Mancanza di consenso di tutte le parti interessate: se rende nullo il compromesso.
- 822. Patto pel quale sia stato imposto l'obbligo al conduttore di accettare il giudizio di un arbitro eletto dal solo locatore per determinare lo stato dei beni locati alla riconsegna: nullità.
- 807. Non è necessario per la validità del compromesso che esso risulti da un contesto unico, potendo sussistere in virtù di atti separati coi quali si convenga di compromettere, si determini la controversia e si nominino gli arbitri.

Stabilito in un atto la clausola che compromettendo per le possibili controversie, il compromesso vero e proprio sta negli atti successivi coi quali si determina la controversia, si nominano gli arbitri e si stabiliscono i patti.

Quindi per l'art. 24 del Cod. di proc. civ., gli arbitri sono tenuti a depositare colla sentenza arbitrale soltanto questi ultimi atti non quello nel quale si era promesso di compromettere.

La nullità di un compromesso stipulato senza autorizzazione dai sindaci di un fallimento con un debitore non può essere opposta dai terzi, come dal debitore medesimo, ma soltanto dai sindaci stessi e dai creditori.

Quando la sentenza arbitrale contiene l'esame dei fatti, domande ed eccezioni, e se ne fa carico con opportuna motivazione, se dopo le parole « per questi motivi » si dà espressamente ai motivi stessi forza di dispositivo riguardo ai singoli quesiti delle parti, si commette un atto inutile, ma non vizioso se la parte motiva, e quella dispositiva sono chiare, esplicite e distinte (La Legge 703, XIV, C. C. di Torino, 2 maggio 1874; Ferrovia di Vigevano-Milano c. Vismara).

- Il compromesso può risultare da più atti, e convenirsi anche col mezzo di corrispondenza epistolare, purchè chiara risulti la intenzione delle parti.

Può compromettersi nel nome e nell'interesse di un terzo. Questi è direttamente obbligato, tosto che dia per iscritto la sua ratifica, nè all'atto di adesione occorre la presenza dell'altro compromettente.

Valido è il compromesso con la data in bianco; qualora però si verifichino soverchi ritardi, possono le parti ricorrere al tribunale per gli opportuni provvedimenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 giugno 1882; Parodi c. Parodi; Foro I, 1060).

- Le condizioni essenziali del compromesso non è necessario che risultino da unico scritto e possono invece risultare da più scritti separati (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 28 dicembre 1883; Grau c. Mattè; Giur. Tor., 1884, 170).
- Se fra le parti siano intervenute parecchie scritture per determinare un contratto, quando però esse parti in un'ultima scrittura abbiano ripetuto e fuso tutto quanto nelle precedenti si conteneva, ciò costituisce un tutto completo che rende inutili le scritture precedenti.

Per conseguenza, è la sola scrittura ultima, la quale contiene integralmente quanto fu stipulato fra le parti, la nomina dell'arbitro per risolvere le controversie, i poteri a lui conferiti, e la di lui accettazione, che dev'essere depositata insieme alla sentenza dell'arbitro.

Il precetto della legge, che l'atto costitutivo del compromesso debba determinare le questioni da risolversi, non dev'essere già inteso nel senso che si debbano indicare per singole tutte quelle che si dovranno esaminare; ma solo che sia designato l'oggetto, l'indole e la estensione delle controversie.

Tale precetto è bastantemente osservato quando le parti abbiano affidato all'arbitro la facoltà di risolvere tutte le controversie che, nella esecuzione di un dato contratto, possono insorgere fra loro (*La Legge* 665, X, C. C. di Napoli 2 aprile 1870; Balestrieri c. Conte).

808. La disposizione dell'art. 9 del Codice di procedura civile riguarda soltanto le persone incapaci a contrattare per incompleta personalità giuridica ed i loro amministratori, nè può applicarsi al caso di compromesso fatto dal procuratore di persona avente il libero e pieno esercizio dei suoi diritti.

In tale ipotesi, dovendosi invece applicare la teoria del mandato, l'altra parte che non abbia preventivamente verificato se il procuratore aveva le facoltà necessarie per vincolare il mandante e non abbia in tempo curata la ratificazione del compromesso, non può più tardi, pronunziato il lodo a favore del mandante impedire che questi ne profitti, ratificando l'operato del procuratore (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 21 febbraio 1883; Boccolieri c. Imperiale e Antonacci; Foro I, 605).

809. Il patto compromissorio stipulato in un contratto non perde efficacia per ciò che il conseguente atto di compromesso non abbia potuto avere esito per rinuncia degli arbitri.

In questo caso le parti devono addivenire a nuovo atto di compromesso in esecuzione della clausola compromissoria (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 19 febbraio 1878; Testa c. Levera; Giur. Tor., 1878, 255; La Legge, 1878, I, 676; Annali 1878, 359).

810. Il patto mediante cui in un contratto d'appalto del servizio economico e della lavorazione di una casa di pena fu convenuto che, sorgendo contestazioni tra l'appaltatore cessato e l'appaltatore subentrante, e tra questi e l'amministrazione appaltante relativamente alla consegna e riconsegna dei locali, si potrà richiedere l'avviso di uno o più periti scelti di comune accordo, in seguito al quale le autorità delegate emetteranno il loro giudizio, e il Ministero, esaminate le cose, deciderà in via amministrativa inappellabilmente, escluso ogni ricorso all'autorità giudiziaria, è valido ed efficace, ed impedisce di adire l'autorità giudiziaria per far risolvere le controversie, tanto più se l'appaltatore non provoca preliminarmente la decisione dell'autorità amministrativa.

Trattandosi di clausola compromissoria (art. 12 del Cod. di proc. civ.) a differenza del formale compromesso può essere provveduto alla nomina dei periti con atto posteriore e distinto (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 19 settembre 1877; Vismara c. Amm. delle Carceri; M. Trib. Mil. 1877, 1023; Bollettino 1877, 503).

È valido il patto che si stabilisce fra una pubblica amministrazione e un appaltatore, di rimettere la soluzione delle questioni, che possono insorgere, all'autorità amministrativa (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 16 dicembre 1881; Direttore del Bagno penale di Palermo c. Lodola; Circ. Giur. 1883, 224).

È efficace la clausola compromissoria in virtù della quale tutte le controversie fra un'amministrazione pubblica, che abbia esistenza propria ed agisca nella sfera delle sue attribuzioni, e un appaltatore, in dipendenza del contratto d'appalto, debbano risolversi inappellabilmente dal Ministero da cui l'autorità medesima dipenda (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 8 aprile 1881; Laschi c. Ministero dell'interno; Foro I, 639).

811. È pienamente valido ed efficace il patto contenuto nell'articolo 165 del capitolato generale d'oneri per i contratti di

appalto delle forniture carcerarie, del tenore seguente:

« Sorgendo questioni tra i due appaltatori e tra questi e « l'Amministrazione, relativamente alla consegna dei locali, degli « infissi e del materiale mobile di proprietà dello Stato, nonché « di quello dell'appaltatore cessato, quando non siavi modo di « un amichevole componimento, si potrà richiedere l'avviso di « uno o più periti scelti di comune accordo; in seguito a tale « avviso le autorità delegate emettono il loro giudizio ed il Mi- « nistero esaminate le cose, decide in via amministrativa inappella- « bilmente, escluso ogni ricorso all' autorità giudiziaria » (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 15 aprile 1884; Ministero dell'interno c. Pastorino; Bollettino 1884, 229; Ann. Amm. fin. 1884, 143).

812. Se prima che abbia avuto luogo l'assestamento del conto della tutula nel modo prescritto dall'art. 349 del Codice civile, il tutore ed il minore divenuto maggiore di età abbiano rimesso in arbitri la definizione di liti promosse pel comune loro interesse contro terze persone, il relativo compromesso non incorre nella nullità comminata dall'art. 349, quand'anche il tutore e il già minorenne, per facilitare la definizione delle pendenti controversie, abbiano autorizzato gli arbitri ad obbligarli solidalmente verso l'altra parte compromettente.

Gli arbitri non commettono un eccesso di potere pronunciando sopra questioni le quali, benchè non espressamente enunciate nel compromesso, sono però un seguito ed una dipendenza necessaria di quelle che sono state in esso prevedute (La Legge, 767, I, Corte d'Appello di Torino, 26 luglio 1861; Sciorelli c. Gabutti).

813. Non è nullo il compromesso stipulato dalla madre di un minorenne senza le debite autorizzazioni, quando abbia stipulato in nome proprio e non nella qualità di madre (Sentenza della Corte d'Appello di Modena 1 marzo 1880; Zanichelli, Amici c. Braidi; Annali 1880, 275; Gazz. Leg. 1880, 309).

- 814. La clausola compromissoria, stipulata in un contratto, in virtù della quale qualunque differenza o contestazione, che potesse insorgere nella esecuzione del contratto stesso, deve essere decisa da arbitri, non trova applicazione quando la controversia incolta non si aggira sopra fatti concernenti l'esecuzione o le modalità, ma risguarda i danni che una parte chiede contro l'altra per la inesecuzione del contratto medesimo; nel qual caso la controversia deve risolversi dall'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 28 novembre 1883; Nardi-Barzacchi c. Ferrovie romane; Annali 1884, 117).
- 815. È nullo anche in materia di società commerciali il compromesso in arbitri per future contingibili quistioni.

E nulla la clausola compromissoria, e quindi il patto di rimetter quistioni in arbitri da nominarsi non obbliga le parti alla formazione del compromesso, nè abilità il giudice a nominarli (La Legge 764, II, Trib. commerciale di Torino 29 aprile 1862; Molinetti c. Società anonima delle ferrovie di Bieila).

- 816. La mancanza di data nella scrittura di compromesso rende nullo il compromesso ed il lodo (Sentenza della Corte di Appello di Palermo 13 ottobre 1883; Viterbi c. Ferrari; Annali 1884, 15).
- La mancanza della data nell'atto privato di compromesso, non ne induce la nullità, e le parti possono rimettersi a quella che l'arbitro nominato credesse di apporvi (Sentenza della Corte di Appello di Genova 5 settembre 1882; Ghiribaldi c. Fornara; Eco Gen. 1882, I, 362; Bett. 1883, 149; Annali 1883, 296).
- 817. La clausola compromissoria, ugualmente che il compromesso, debbono, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

Non può pertanto la clausola stessa provarsi per interrogatorii, tanto più se diretti unicamente a giustificare la rimessione ad un terzo di un biancosegno firmato dalle parti (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 25 giugno 1880; Ditta fratelli Raggio c. Sciaccaluga; Eco Gen. 1881, I, 42; Gazz. Leg. 1881, 135).

— Il compromesso non può aver luogo che col mezzo di una scrittura pubblica, la quale contenga il nome e cognome delle parti e degli arbitri, la loro accettazione e determini le controversie che si vogliono compromettere (Sentenza della Corte di Appello di Firenze 6 luglio 1876; Annali 1876, 386).

— Per la validità del compromesso si richiede la scrittura (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 30 marzo 1876; . Foro, I, 643).

818. La domanda di nullità di un compromesso si propone davanti l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della controversia.

Quindi, trattandosi di domanda di indennizzo contro una compagnia assicuratrice pel caso d'incendio, la nullità del compromesso proferito dagli arbitri si deve proporre al tribunale di commercio.

Se in base del lodo si procede ad esecuzione contro la compagnia davanti il tribunale civile, e questa opponga fra le altre eccezioni anche la nullità del lodo, non si può dire competente il detto tribunale a statuire sulla eccepita nullità nè per prevenzione, nè per continenza di causa.

Anche nel caso di una clausola compromissoria occorre che nel lodo sia indicato l'atto di compromesso.

Però questa indicazione si ha col designare il contratto nel quale è la clausola anzidetta, e l'atto della nomina degli arbitri eletti pel giudizio.

L'oggetto del compromesso, nel senso dell'art. 32, n. 2, del Codice di procedura civile, consiste nella cosa domandata, non già nelle questioni di fatto e di diritto che in occasione della medesima si sollevano dalle parti.

Sebbene nel contratto di assicurazione siasi pattuito che la determinazione del danno reale, del valore venale degli oggetti incendiati, e dell'ammontare dell'indennizzo sia deferito ad un collegio di periti, si può dalle parti commetterlo anche al collegio degli arbitri.

Non commette eccesso di potere l'arbitro il quale giudica sopra domanda di una delle parti, sebbene la medesima, avuto riguardo ai termini della convenzione, sia destituita di fondamento.

Possono gli arbitri, nella determinazione delle spese del giudizio, fissare da sè stessi il compenso loro dovuto.

La contraddizione la quale rende nullo il lodo dev'essere nel dispositivo.

Se è nei motivi, il lodo sarà nullo per un altro vizio, ma non per quello del citato art. 32, n. 2.

Quando un lodo è denunziato di nullità per mancata moti-

vazione su tutte le questioni, non è necessario di specificarle, nè di addurne particolari motivi.

Il giudice può vedere da sè medesimo, col confronto della domanda, delle questioni proposte, e della sentenza, se la medesima abbia o no questo difetto.

Manca di motivazione, ed è nulla la sentenza degli arbitri, quando essendo proposte alcune questioni decisive, ed essendosi da una delle parti eccepito sulle medesime l'eccezione della cosa giudicata, gli arbitri rispondono, che non hanno potere di esaminarle.

È nulla del pari per difetto di motivi la sentenza arbitriale, la quale dice che gli interessi sull'indennizzo sono dovuti per legge, mentre si contendeva se erano dovuti ai termini del contratto e gli arbitri non esaminarono la questione sotto questo aspetto (Sentenza della Corte d'Appello di Messina 5 gennaio 1880; Compagnia assicuratrice degli incendi di Venezia, contro Polimeni e Franco; La Legge 1880, I, 445; Gazz. Leg. 1880, 88).

819. La risoluzione della questione sulla nullità del compromesso deve precedere ogni esame sui vizii intrinseci della sentenza arbitrale.

Quando i contraenti procedono ad un compromesso nello intendimento di dare esecuzione ad un supposto giudicato che non ammette ulteriore rimedio, ma che in realtà non esiste nè in fatto, nè in diritto, la causa determinante al contratto è falsa, ancorche si provi che una sentenza avrebbe dovuto ritenere in diritto ciò che fu dai contraenti ritenuto in fatto.

Quindi il contratto è radicalmente nullo per difetto di consenso, sia che si tratti di errore di fatto, o di errore di diritto (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 30 gennaio 1882; Agricola Folcari c. Comm. dell'asse ecclesiastico; *Temi* Rom. 1882, 107).

820. Non è ammissibile l'azione di nullità del compromesso proposta dopo la scadenza del termine stabilito per impugnare la sentenza degli arbitri senza distinzione se la sentenza sia interlocutoria o definitiva (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 23 maggio 1882; Morcuo c. Rossi; Cass. Tor. 1882, I, 439).

821. Non è nullo il compromesso per non essere stato consentito da tutte le parti interessate (Cod. civ., art. 1125 e 1130).

Esso vincola sempre tutti coloro che l'anno liberamente consentito (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 13 aprile 1885; Verga di Mauro c. Barbagallo).

La Corte, ecc.

Dicesi nullo il compromesso che seco pur trarrebbe la nullità della sentenza arbitramentale, perchè non consentito dagli eredi e rappresentanti del signor Giovanni Verga Catalano, che era uno dei contendenti nei giudizii poi compromessi; compromise la superstite moglie di lui Caterina Mauro, ma non compromisero i di lei figli maggiori e minori nella rappresentanza del padre defunto, sicchè il compromesso rimase estraneo a cotesti. Si assume intanto che il compromesso deve consentirsi da tutti i collitiganti, essendo scopo dello stesso definirsi per tutti la lite, e non definendosi nella specie per tutti la lite, restando pendente con gli eredi di Giovanni Verga Catalano, ne traggono gli attori che fallito l'obbietto del compromesso, lo stesso è per tutti inficiato di nullità.

Però, a prescindere che tal nullità non si rinviene nella legge, non riscontrandosi alcun testo che possa farla invocare, egli è certo al contrario che altre disposizioni di legge evidentemente la escludono. Se il compromesso è un contratto, anzi è come una transazione, che fa terminare la lite, è alle regole sui contratti che si può attingere per esaminare se quello in esame possa dirsi nullo, perchè alcuni interessati non vi concorsero. L'art. 1125 del Cod. civ. prescrive che i contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti; e l'art. 1130 del Cod. civ. chiaramente impone che i contratti non hanno effetto che fra le parti contraenti; da ciò ne segue che gli eredi del Giovanni Verga Catalano che non furono parti nel compromesso, non sono obbligati dallo stesso, non può ad essi opporsi, come non possono essi giovarsene; e d'altra parte tal compromesso è legge per coloro che lo consentirono; essi vi sono obbligati e devono eseguirlo.

Sostiensi intanto che se il compromesso può ritenersi come una transazione, è però distinto dalla stessa: l'uno e l'altro hanno, è vero, lo scopo finale di dirimere la lite: però nella transazione la lite è stralciata dalle parti con un mutuo sagrifizio, nel compromesso la lite resta integra, e vuolsi che sia tutta definita dall'arbitro. Se questi non può tutta definirla, per il non concorso di alcuni interessati, si avrà una sentenza monca, che non ha provveduto all'obietto finale delle parti di resecar la lite; si avrà una sentenza che può essere contradditoria ad altra sentenza giudiziaria, che sarà pronunziata sullo stesso oggetto, e fra le stesse parti; si avrà una sentenza insomma, la quale può essere annullata dalla sentenza giudiziale, senza che si pronunzii la nullità della medesima.

Cotesti ragionamenti fondati su ipotesi non conducono certo alla nullità del compromesso. La legge non ha voluto che tutti gl'interessati debbano compromettere per essere valido il compromesso, ma lasciò in facoltà di coloro fra gl'interessati che vogliono obbligarvisi. Chi non vuole compromettere non può esservi obbligato, e chi ha compromesso con alcuni, è con questi soli che ha consentito il contratto, è con questi soli che invoca il giudizio degli arbitri, ed è per questi soli valido il pronunziato arbitramentale; se le parti compromettenti comprendono la necessità che altre parti interessate vi addivengono potrà ciò formare tema del compromesso con analoghe pattuizioni, come fu nella specie, che mancando altri minori interessati a fare parte del compromesso, i compromettenti si cautelarono e si garantirono reciprocamente pei rappresentanti del Verga Catalano; però non credendo necessaria la presenza degli stessi nel contratto, non avevano che cautelarsi e nulla dissero: se questi hanno ragioni

da sperimentare contro i compromettenti ben lo possono, ad essi non è ostativo il compromesso, ma non potrà mai dirsi nullo il compromesso in parola fra gli altri, sol perchè i detti eredi Verga Catalano non vi presero parte.

Per questi motivi, ecc.

- La nullità del compromesso per difetto di consenso porta seco la nullità della sentenza arbitrale (Sentenza della Corte di Appello di Roma, 30 gennaio 1882; Agricola Folcari c. Comm. dell' Asse eccl.; *Temi* Rom. 1882, 107).
- 822. Non è lecito e perciò non è valido il patto stipulato in un contratto di locazione di beni stabili (seguito sotto l'impero del Codice civile austriaco) pel quale sia stato imposto l'obbligo al conduttore di accettare il giudizio che verrà pronunziato da un arbitro eletto dal solo locatore, per determinare lo stato dei beni stessi alla riconsegna da farsene al termine della locazione; una tale stipulazione essendo contraria ai principii generali di diritto.

Il conduttore, per conseguenza può impugnare tale giudizio, per errore o per dolo, o mediante la prova contraria che è sempre di diritto.

Il diritto riconosciuto ai contraenti dalla legge di fare oggetto delle loro convenzioni tutte le cose che sono in commercio, non si estende fino al punto che essi possano rinunciare per convenzione e prima del giudizio alla difesa e alla prova contraria; non essendovi giudizio senza facoltà di difendersi e quindi di produrre le prove contrarie alle allegazioni dell'attore (La Legge 350, XI, C. C. di Torino 1 aprile 1871; Martinengo c. Scanzi).

A first entertained a larger may be veliced one food allocated the rate

escendiquios, intigrat, skilk ille in malifre dialemente dil cisile ille dialem 22 que anno antaremente dall'internacione del proposo dell'internacionali dialemente dialemente

SEZIONE SECONDA.

Quali cose si possono compromettere in arbitri e quali no; competenza arbitrale e rinunzia a questa; cessazione del compromesso.

§ 1. QUALI COSE SI POSSONO COMPROMETTERE IN ARBITRI E QUALI NO.

SOMMARIO.

823. Questioni sulla qualità ereditaria.

824. Giudizio di falso per accertare se sussiste o no il reato di falso.

- 823. Le questioni sulla qualità ereditaria, non essendo questioni di stato, possono formare soggetto di decisione arbitramentale (*La Legge* 910, III, C. C. di Milano, 12 agosto 1863; Del Rio c. Tosi).
- **824.** Il giudizio di falso per accertare se sussiste o no il reato di falso non si può compromettere in arbitri: solo si può compromettere sull'azione civile nascente dal falso.

Non vale quindi il compromesso con cui si affidi ad arbitri il' conoscere se il testamento sia o no falso, ancorchè al solo scopo di pronunciare la validità o nullità del testamento (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 4 giugno 1884; Algostino c. Algostino; Giur. Tor. 1884, 714; Bett. 1885, 234).

§ 2. Competenza arbitrale e rinunzia a questa.

SOMMARIO.

(Competenza arbitrale.)

- 825. Contratto che stabilisce una competenza eccezionale per le divergenze che possano insorgere in dipendenza di esso: si deve intendere che alluda alle controversie nelle quali sia fuori di contestazione la essenza del contratto medesimo, diversamente è competente a giudicarne il solo giudice ordinario.
- 826. Contratto d'appalto: clausola compromissoria; conferisce all'arbitro una giurisdizione assoluta per tutte le questioni che dipendono dal contratto, ecc.
- 827. Contratto che rimette agli arbitri tutte le controversie, che da esso possono nascere: non occorre un atto posteriore in cui siano indicate le questioni insorte.

- 828. La competenza arbitrale va limitata alle questioni contemplate nell'atto di compromesso.
- 829. Patto che stabilisce che qualunque altra contestazione venga giudicata senza formalità da tre arbitri: si riferisce anche al modo di procedere all'accertamento dell'indennità.
- 830. Contratto di società: patto di sottoporre agli arbitri qualunque controversia rispetto alla esecuzione ed al mantenimento di esso; non può adirsi l'Autorità giudiziaria nel caso di preteso scioglimento del contratto stesso.
- 831. Clausola compromissoria espressa in modo generale.
- 832. Patto che definisce ad un arbitro nominato una data questione: non può adirsi per questa l'Autorità giudiziaria.
- 833. Clausola compromissoria per controversie nascenti da un contratto: si riferisce anche alle controversie insorte dopo il compimento del contratto.
- 834. Contratto di locazione: patto apposto circa le questioni sulla sua esecuzione; non può estendersi al pagamento della rata di fitto scaduta, ecc.
- 835. Patto che deferisce ad arbitri le questioni sulla interpretazione ed esecuzione di un contratto: si estende anche alla domanda di risoluzione per inadempimento.
- 836. La clausola compromissoria può comprendere anche l'azione civile nascente da reato.
- 837. Clausola compromissoria: questioni da proporsi agli arbitri; Autorità giudiziaria.

(Rinunzia alla competenza arbitrale.)

- 838. La clausola compromissoria si estende anche alle modificazioni e aggiunte che fossero state pattuite con altra successiva convenzione: la rinunzia alla clausola compromissoria non si verifica pel fatto che una delle parti abbia adito l'Autorità giudiziaria pei provvedimenti di merito.
- 839 e 840. Alla competenza arbitrale da clausola compromissoria si può rinunciare espressamente o tacitamente, ecc.
- 841. È sempre lecito alle parti di rinunciare al diritto di essere giudicate da arbitri.
- 825. Quando in un contratto le parti fissano una competenza eccezionale per le divergenze che possano insorgere in dipendenza del contratto medesimo, devesi ragionevolmente intendere essersi voluto alludere a tutte quelle controversie nelle quali sia fuori di contestazione la essenza del contratto; per lo che se la lite versa invece sulla validità giuridica di questo, competente a giudicare non può esserne che il giudice ordinario.

D'altronde la parte che sostiene la inefficacia del contratto, e che quindi lo disconosce nel suo complesso, non potrebbe senza contraddirsi, pretendere poi di sostenere l'incompetenza dell'autorità adita in base ad uno dei patti del contratto medesimo (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 20 marzo 1882; Impresa

del Teatro della Scala fratelli Cortis c. Gabbi; M. Trib. Mil. 1882, 362; Bett., 1882, 394; Annali, 1883, 298).

826. Consentita in un contratto di appalto di opere pubbliche una clausola compromissoria, per qualunque questione che sarebbe sorta in dipendenza del contratto, entra nei poteri dell'arbitro l'esame sulle questioni relative al collaudo ed alla finale liquidazione dei lavori.

Siffatta clausola compromissoria conferisce all'arbitro una giurisdizione estesa ed assoluta per tutte le questioni che dipendono dal contratto.

Nè questa dipendenza deve essere intesa in senso stretto, potendo anche trattarsi di questioni accessorie, o connesse al contratto.

Nel difetto di un termine e di un modo stabiliti dalle parti per l'adempimento d'una obbligazione l'arbitro deve decidere secondo le regole del diritto.

E però, bene egli, trattandosi di un debito pecuniario, ne prescrive il soddisfacimento in contanti ed in un termine che prefigge.

Eccede i suoi poteri e viola la legge l'arbitro che senza espresso patto dei contraenti aggiunge una penale in caso di ritardo al pagamento della somma per cui pronuncia condanna.

In tal caso la penale non può essere altra cosa che il diritto agli interessi legali.

Eccede del pari i suoi poteri l'arbitro che comprende nel lodo la tassazione delle indennità di sua spettanza.

Si può la sentenza arbitramentale annullare in una parte e conservare nel resto, a patto che la nullità non cada nè sulla parte sostanziale di essa, nè su di una questione principale da cui altre risoluzioni dipendono (Sentenza della Corte di Appello di Palermo 18 luglio 1877; Borgetti c. Sindaco di Augusta; Circ. Giur. 1879, 88).

827. Allorquando nella stipulazione di un contratto si pattul che tutte le controversie, le quali potessero nascere da quello, dovessero essere decise dagli arbitri, la competenza arbitrale è determinata, nè vi abbisogna un atto posteriore in cui siano indicate le questioni speciali insorte (La Legge, 836, IX, C. C. di Napoli, 10 aprile 1869; Cassillo c. Notar Giacomo).

828. La competenza arbitrale va limitata alle quistioni contemplate nell'atto di compromesso, nè può estendersi a quelle

sorte da contratti successivi tra le stesse parti sulle medesime cose (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 9 agosto 1883; Reunow c. Castellani; Giur. Tor. 1883, 1027).

- 829. Convenutosi che qualunque altra contestazione cui si potesse far luogo tra l'assicurato e la compagnia, venga giudicata senza formalità da tre arbitri, anche le questioni relative al modo di procedere all'accertamento dell'indennità, sono sottratte alla giurisdizione dei tribunali ordinarii e devolute agli arbitri (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 15 settembre 1876; Giur. Tor. 1876, 638).
- 830. Quando le parti abbiano pattuito che la decisione di qualunque controversia che potesse nascere rispetto alla esecuzione ed al mantenimento di un contratto, per esempio, di società, sia deferita ad arbitri, il compromesso deve avere effetto se il patto è valido, nè può adirsi l'autorità giudiziaria comune anche nel caso di preteso scioglimento del contratto.

Il contraente e socio che abbia adito l'autorità giudiziaria, ma abbia abbandonato il giudizio appena notificata la citazione, dietro avviso della parte avversa, che lo richiamò all'osservanza del compromesso, non può ritenersi che abbia rinunziato al patto arbitrale e la parte avversa non può per questo adire l'autorità giudiziaria (*La Legge*, 1875, I, 872, Corte d'Appello di Venezia 10 settembre 1875, Zecchin c. Ceresa).

831. La clausola compromissoria espressa in modo generale, vale a far rientrare l'arbitraggio nella regola dei due gradi di giurisdizione accordati dalla legge (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 6 luglio 1876; Annali, 1876, 386).

832. Le parti che in un contratto han stabilito di deferire ad un arbitro nominato le questioni tra loro insorgibili, non pos-

sono più adire la via regolare giuridica.

Il pretore adito manca di giurisdizione (Sentenza della Pretura di Rivarolo Canavese 14 giugno 1879; Filiberto c. Perincioli; *Mon. Pret.* 1879, 335).

833. Costituita la clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie nascenti da un contratto, essa va riferita non soltanto alle controversie che avrebbero avuto luogo durante la esecuzione del contratto, ma anche quelle insorte dopo il compimento (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 6 agosto 1880; Regia dei tabacchi c. Valora; Giur. Cat. 1880, 173; Annali, 1880, 420; Giur. Comm. Gen. 1881, II, 217).

834. Il patto apposto in un contratto di locazione di un latifondo, che se la esecuzione del medesimo avesse dato luogo a questioni, queste dovessero essere sottoposte al giudizio di arbitri, non può intendersi esteso anche al pagamento della rata di fitto scaduta.

L'exceptio inadimpleti contractus può assumere l'aspetto di una questione, segnatamente se mancò la consegna dell'oggetto caduto in contratto, ma non quando il fondo locato è posseduto e sfruttato dal conduttore, il quale si rifiuta di pagare il fitto scaduto, sol per la pretesa mancanza di opere accessorie (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 25 marzo 1882; Sartori c. Società delle Bonifiche Ferraresi; Bett. 1882, 233).

835. Quando in un contratto siasi pattuito che le controversie che insorgessero sulla sua interpretazione ed esecuzione debbano esser decise dagli arbitri, anche la domanda di risoluzione per inadempimento degli obblighi del contratto stesso deve esser portata al giudizio degli arbitri.

Differenza fra il caso del patto compromissorio e il caso in cui la necessità di ricorrere agli arbitri sia imposta da una legge (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 20 gennaio 1884; Provincia di Ferrara c. Cremonesi; Foro I, 600).

836. La clausola compromissoria può comprendere anche l'azione civile nascente dal reato; ma non può sortire effetto se venga introdotto il giudizio penale, e finche questo si trova pendente.

Applicazione al caso di clausola compromissoria in un contratto di assicurazione contro gli incendi, allorchè, avvenuto l'incendio, venga contro l'assicurato istituito processo penale per truffa o incendio doloso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 marzo 1883; Ditta Forteovangler c. Compagnia Il Mondo e Ceresole; Giur. Tor. 1883, 533).

837. Stabilito in un contratto di sottomettere alla decisione di arbitri le controversie che sorgessero nella esecuzione del medesimo, non possono le parti, in caso di disaccordo sulle questioni da proporsi, ricorrere all'autorità giudiziaria affinche le formuli, ma si devono limitare a far conoscere agli arbitri i punti sui quali cade la controversia (Codice di proc. civ., art. 12) (Sentenza

¹ Si veda la sentenza della Corte d'Appello di Messina 9 giugno 1880, Compagnia di assicurazioni generali di Venezia c. Polimeni e Franco (n. 846).

della Corte di Cassazione di Torino 30 giugno 1885; Sardini c. Parretti).

838. La clausola compromissoria apposta ad un contratto si estende ancora alle modificazioni e aggiunto che fossero state pattuite con altra successiva convenzione: massime, se in questa seconda si disse che dovesse rimaner fermo, nelle parti non modificate, il primo contratto.

La rinunzia alla clausola compromissoria non si verifica pel semplice fatto di una delle parti che abbia adito l'autorità giudiziaria per i provvedimenti di merito in ordine alla insorta contestazione, se prima della proposizione della causa la parte stessa vi receda, e dimandi invece la deputazione degli arbitri (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 20 luglio 1882; Società dei Tramways c. Lombardi; *Temi* Rom. 1882, 425).

- Il fatto di avere per qualche speciale questione nascente da un contratto adito l'autorità giudiziaria, non induce rinunzia al patto compromissorio che nel contratto stesso si fosse stipulato (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 23 febbraio 1883; Grosso e Cosena c. Società acquedotto Deferrari Galliera; Eco Gen. 1883 civ. 247).
- 839. Alla competenza arbitrale da clausola compromissoria si può rinunciare espressamente o tacitamente.

La rinuncia tacita si induce dall'accettazione del giudizio introdotto avanti il magistrato ordinario, non opponendo in limine litis l'incompetenza.

Ma non può dirsi tardivamente opposta questa eccezione se il convenuto nei primi atti si limitò a contrastare alla domanda dell'attore senza entrare nel merito delle questioni, e la oppose tosto che l'attore dedusse pretese a stabilire i fatti e sollevò il relativo incidente.

Nulla osta a che, proposte avanti il giudice ordinario più questioni che sarebbero di competenza degli arbitri, il convenuto opponga l'incompetenza del giudice per alcune soltanto di esse, e per le altre accetti il giudizio del magistrato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 12 luglio 1884; Melesi c. Morosini; Giur. Tor. 1884, 580).

840. Agli effetti della clausola compromissoria possono le parti rinunciare anche tacitamente, come se invece di deferire al giudizio arbitrale la insorta controversia, la portassero volontariamente avanti l'autorità giudiziaria, ivi proponendo e discutendo

le rispettive ragioni (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 13 aprile 1883; Betelli c. Cavalletti; Giur. Tor. 1883, 608; G. Pret. 1884, 124).

841. Il compromesso non induce un difetto assoluto di giurisdizione nell'autorità giudiziaria ordinaria, ed è sempre lecito alle parti di rinunciare al diritto di essere giudicate dagli arbitri.

Conseguentemente, una volta accettata durante il corso di un primo giudizio la competenza dell'autorità giudiziaria, non può sollevarsi in appello l'eccezione d'incompetenza.

Se uno dei compromittenti, citato da persona estranea al compromesso, chiami in garanzia l'altro suo compromittente, l'autorità giudiziaria è competente, per ragione di connessione, a conoscere anche di questa seconda causa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 31 marzo 1883; Impresa Guastalla c. Ferrovia del Monferrato e Pila; M. Trib. Mil. 1883, 360; Giur. Tor. 1883, 562).

— Si può rinunziare alla giurisdizione pattuita degli arbitri (La Legge 216, XIV, Corte d'Appello di Napoli, 24 aprile 1874; Società dei sensali c. Municipio di Napoli e Società dei mercati).

§ 3. CESSAZIONE DEL COMPROMESSO.

SOMMARIO.

842. Necessità della prova che sia cessato il compromesso.

842. Viola la legge la sentenza, che senza la prova di essere cessato il compromesso per alcuna delle cause stabilite nell'articolo 34 del Codice di proc. civile, lo ritenga non più operativo di effetti.

Il compromesso convenuto tra parti maggiori obbliga parimente i loro eredi ed aventi causa (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 31 gennaio 1882; De Fortis Sarzillo c. Casertani Lauger: Gazz. Proc. XVII, 364).

SEZIONE TERZA.

Nomina, accettazione, sostituzione o surrogazione degli arbitri: desistenza dopo l'accettazione; ricusazione; onorarii e competenze.

§ 1. Nomina, accettazione e surrogazione degli arbitri.

SOMMARIO.

(Nomina.)

- 843. Nomina: clausola compromissoria; atto scritto; non può supplire una dichiarazione nella sentenza.
- 844. Nomina nulla: nullità anche del compromesso.
- 845. Clausola compromissoria riguardante questioni eventuali: é indifferente che gli arbitri siano scelti dalle parti o dal magistrato, ecc.
- 846. Sentenza del magistrato che provvede alla nomina di arbitri: appellabilità, ecc.
- 847 a 849. Non può nominarsi arbitro un corpo morale (Giunta comunale; Consiglio superiore dei lavori pubblici; Consiglio speciale per le strade ferrate).
- 850. Si può nominare arbitro un magistrato.
- 851 e 852. Clausola compromissoria che attribuisce ad uno dei contraenti la facoltà di nominare un arbitro.
- 853 a 855. Clausola compromissoria che deferisce le eventuali controversie al giudizio di due arbitri, che, in caso di disaccordo, eleggerebbero un terzo arbitro.
- 856 e 857. Gli arbitri debbono nominarsi dalle parti e in numero dispari: nullità del compromesso che non contiene il nome degli arbitri, ecc.
- 858. Interpretazione degli art. 11 e 12 del Cod. di proc. civ.
- 859. Nomina degli arbitri deferita al Tribunale.

(Accettazione.)

- 860. Mancata accettazione degli arbitri: caducità del compromesso e delle convenzioni dipendenti.
- 861 e 862. L'accettazione deve farsi nell'atto di nomina o con atto separato: l'assunzione e compimento dell'ufficio fa prova dell'accettazione.

(Surrogazione.)

- 863. Mancanza di un arbitro: sostituzione commessa agli altri.
- 864. Non può destinarsi dall'arbitro, in caso di morte, altri in sua vece.

843. La nomina degli arbitri, anche nel caso di clausola compromissoria, non può essere fatta altrimenti che con atto scritto (Cod. di proc. civ., art. 11, 12, 13).

Alla mancanza dell'atto scritto non può supplire una dichiarazione contenuta nella sentenza stessa arbitrale, attestante la nomina o surrogazione fatta dalle parti (Sentenza della Corte di Appello di Torino 19 maggio 1885; Ormezzano e Trabucco c. Mosca; Giurisprudenza Torino 1885, 535).

844. Quando la nomina degli arbitri e dichiarata nulla, è colpito di nullità lo stesso compromesso, nè può altrimenti procedersi alla nomina di altri arbitri (*La Legge*, 161, XI, C. C. di Napoli, 19 ottobre 1870; Zammarano c. Zammarano).

845. Quando la clausola compromissoria riguarda questioni future ed eventuali, è indifferente che gli arbitri sieno scelti dalle parti o dal magistrato.

Quando invece la controversia è sorta, e le parti hanno riposto la loro fiducia in una data persona per risolverla, se l'arbitro muore, è incapace, o ricusa, il compromesso deve aversi come non avvenuto, ed il magistrato non può nominare altri, nè ordinare un interrogatorio per provarsi la volontà contraria delle parti (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 11 agosto 1876; Foro 1877, I, 275).

846. La sentenza del magistrato che provvede alla nomina di arbitri è appellabile al pari d'ogni altra sentenza.

Non vale a renderla inappellabile che il compromesso abbia deferito al magistrato la nomina degli arbitri mancanti, o che abbia dispensato gli arbitri dall'osservanza delle formalità giudiziarie o dichiarata inappellabile la sentenza degli arbitri.

Nulla vieta che il magistrato, in previsione del caso che l'arbitro nominato da una delle parti non accetti il mandato, e la parte non provveda alla surrogazione, nomini un altro arbitro condizionatamente all'avverarsi di detto caso.

Quante volte nello stipulare un contratto siasi pattuito che tutte le controversie che da esso nasceranno si debbano far decidere da arbitri, se, verificatosi il caso di dovere nominare gli arbitri, manchi l'accordo delle parti sulle controversie che si vogliono sottoporre all'esame e alla decisione loro, si procede colle regole ordinarie, ma se non si tratta che di questioni la cui soluzione sia necessaria come mezzo a fine per decidere sull'oggetto della causa deferita agli arbitri, in tal caso non è d'uopo che dette

questioni siano preliminarmente determinate fra le parti, dovendo gli arbitri per loro uffizio esaminarle e risolverle (Sentenza della Corte d'Appello di Messina 9 giugno 1880; Compagnia di assicurazione generale di Venezia c. Polimeni e Franco; M. Trib. Mil. 1880, 1120; Gazz. Leg. 1881, 331).

847. Non può essere nominato arbitro un Corpo morale.

Tanto meno può essere chiamata a tale ufficio la Giunta comunale di un determinato Comune, non potendo neppure attribuirsi alla medesima il carattere di Corpo morale.

Potendosi tuttavia disputare della validità del compromesso quando fosse accertato in fatto che le parti, nominando la giunta, avessero inteso eleggere ad arbitri i singoli individui che la compongono, la sentenza la quale non abbia tenuto conto di questa pretesa intenzione delle parti pecca per mancanza di motivazione, e, come tale, deve essere annullata (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 10 novembre 1882; Giordano c. Nappi; Foro 1883, I, 20).

848. Sono requisiti essenziali dell'arbitramento la designazione individuale dei componenti il collegio arbitrale e la sua funzione nelle forme prestabilite dalla legge (Cod. di proc. civ. art. 10).

Quindi il Consiglio superiore dei lavori pubblici non può essere nominato arbitro con clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto, nè può qualificarsi lodo l'avviso emesso dal medesimo nella solita forma dei pareri consultivi ' (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 7 marzo 1889; Ministero dei lavori pubblici c. Calabrò).

849. I corpi politici, giudiziarii e amministrativi dello Stato, la cui istituzione non sia diretta alla rappresentanza dei diritti collettivi, ma al semplice esercizio di determinate funzioni nell'interesse pubblico, non hanno una personalità giuridica che li renda capaci di diritti ed obbligazioni.

Tanto meno può averla un corpo amministrativo, il cui ufficio sia meramente consultivo.

Quindi è che i corpi medesimi non possono avere la capacità di essere eletti arbitri.

In concreto, il consiglio speciale per le strade ferrate non può avere capacità legale ad esercitare le funzioni di arbitro, ed il

¹ Vedasi in senso conforme la sentenza della Cassazione di Torino 7 marzo 1888 (Foro, 1888, col. 932 della prima parte).

compromesso, che contenesse la sua nomina sarebbe nullo (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 4 luglio 1882; Amministrazione generale dei lavori pubblici c. Impresa del traforo del Moncenisio; Foro I, 859).

- Alla giurisdizione giudiziaria non si può derogare con private convenzioni.

Con private convenzioni non si può far rivivere la abolita giurisdizione contenziosa dei Consigli amministrativi.

In ispecie non vale il patto apposto in un appalto di opere pubbliche (traforo del Moncenisio) che qualsiasi quistione fosse per nascere tra l'appaltatore e l'amministrazione dovesse essere giudicata dal Consiglio istituito presso il Ministero dei lavori pubblici col regio decreto 17 marzo 1867, n. 3620.

Un patto simile non può nemmeno sostenersi come compromesso o clausola compromissoria (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 9 febbraio 1878; Ministero dei lavori pubblici c. Impresa del traforo del Moncenisio; Giur. Tor. 1778, 301; Annali 1878, 177; Bett. 1878, 478).

850. Si può eleggere arbitro anche un magistrato, in ispecie il pretore del mandamento. ¹

Il deposito del lodo deve anche in tale caso farsi dal pretore arbitro nella cancelleria della propria pretura, nel cui mandamento il lodo è stato pronunciato, col ministero del vice-pretore, e in caso di suo impedimento, del pretore viciniore, il quale a tale effetto deve trasferirsi a quella pretura (Cod. di proc. civ., art. 10; L. ord. giud., art. 37).

Sarebbe nullo il lodo se si fosse invece depositato alla cancelleria della pretura viciniore (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 24 marzo 1888; Società operaia di Mosso S. Maria c. Ormezzano; Giurisp. Torino, 1888, 387).

851. La clausola compromissoria contenuta in un contratto, la quale attribuisce ad uno dei contraenti la facoltà di nominare un arbitro per dirimere eventuali controversie, è valida se in pari tempo vi sono prestabilite qualità personali dell'arbitro che ne garantiscono l'idoneità (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 17 dicembre 1880; Cerimboli c. Duca Caffarelli; Foro 1881, I, 193).

¹ Conf. Amar, Giudizii arbitrali, n. 74; Mattirolo, Dir. giudiz. (3.ª ediz.) I, 652; Gargiulo, Comm., sull'art. 10, n. 3; Cuzzeri, Proc. civ., sullo stesso articolo, in fine.

852. È radicalmente nulla la clausola compromissoria, se in essa la nomina dell'arbitro vien demandata ad una sola delle parti.

Nè vale ad impedire la nullità il patto che contro il giudizio del primo arbitro si possa ricorrere a quello di un secondo, da nominarsi d'accordo dalle parti o dal giudice (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia I luglio 1879; De Giuli c. Di Bagno; M. Trib. Mil. 1879, 751).

- 853. È efficace la clausola compromissoria, colla quale le parti si obbligano a deferire le controversie che insorgessero al giudizio di due arbitri da esse eletti, i quali in caso di non accordo possono nominare un terzo arbitro (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 3 settembre 1884; Fenoglio e Vescovo contro Ferrero; Giur. Tor. 1884, 762; Annali, 1884, 539; Bett., 1885, 1).
- La clausola compromissoria, che deferisce il giudizio a tre arbitri da nominarsi uno per ciascuno dai contraenti ed il terzo dai due così eletti, è valida.

La scelta degli arbitri non è che un atto preparatorio del compromesso col quale le parti costituiscono di mutuo accordo e direttamente l'incarico agli arbitri eletti (Sentenza della Corte di Appello di Genova 22 febbraio 1884; De Thieri c. Assicurazioni di Venezia; *Eco* Gen. 1884, civ. 122).

- È valido ed obbligatorio il patto di deferire tutte le controversie che potranno nascere da un determinato contratto a tre arbitri, di cui due da nominarsi dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo dai due primi (Sentenza del Tribunale di Piacenza 29 aprile 1881; Società commercio genovese c. De Thierry; Eco Gen. 1881, II, 156).
- 854. È nulla la clausola compromissoria, con la quale le parti abbiano nominato due soli arbitri con incarico ai medesimi di eleggere il terzo in caso di disaccordo (Cod. di proc. civ., articoli 8, 12) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 2 dicembre 1889; Pinto c. Canelli).

855. Il precetto che gli arbitri siano in numero dispari è di ordine pubblico.

È inefficace quindi il patto, stipulato vigente una legislazione che lo permetteva, con cui si conviene di nominare un arbitro

¹ Giurisprudenza costante. Vedi la sentenza della Corte d'Appello di Brescia 17 maggio 1882 riassunta al numero seguente.

per parte, dando facoltà ai medesimi di nominare il terzo soltanto in caso di discordia (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 17 maggio 1882, Valotti c. Pio luogo delle Convertite; Foro I, 732).

856. È irregolare e perciò inattendibile la clausola compromissoria per la quale venga affidata la risoluzione di una disputa ad un collegio di arbitri che non siano in numero dispari (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 6 luglio 1876; Annali, 1876, 386).

857. È nullo il patto compromissorio quando non contiene le formalità richieste dalla legge, e specialmente dell'art. 1 107 del Codice di procedura civile, il quale prescrive, a pena di nullità, che il compromesso contenga il nome degli arbitri.

Ai termini del Codice stesso, gli arbitri debbono nominarsi in numero dispari, e quando si vogliono autorizzare a pronunciare come amichevoli compositori, ed inappellabilmente, essi devono essere in numero non minore di tre.

Gli arbitri devono pronunciare a pluralità di voti, in seguito a conferenza personale, e ove i due primi non siano d'accordo, la legge interdice al terzo di pronunciare inappellabilmente.

La legge avendo determinato il modo col quale il tribunale

La legge avendo determinato il modo col quale il tribunale degli arbitri dev'essere stabilito, ne segue che, ove le disposizioni della legge non siano eseguite, il tribunale arbitrale non ha giurisdizione, e i suoi provvedimenti sono privi d'ogni effetto giuridico.

È nulla la sentenza arbitrale che non sia stata rimessa, entro il termine di giorni cinque alla segreteria del tribunale di circondario.

Il vincolo convenzionale che può sorgere da un compromesso nullo, ma accettato ed eseguito dalle parti, deve ritenersi distinto e separato dal vincolo giuridico che legherebbe le parti stesse, ove il compromesso ed i lodi fossero per loro validi (La Legge, 842, V, Corte d'Appello di Genova 8 aprile 1865; Società concessionaria Ferrovie Liguri c. l'Impr. Calderari e C.).

— Contiene un vero compromesso, che rende necessaria a

— Contiene un vero compromesso, che rende necessaria a pena di nullità la dichiarazione del nome degli arbitri, la stipulazione, per la quale si dà a questi il mandato di risolvere controversie « non ancora insorte » ma « che possono nascere ».

È nullo il compromesso se gli arbitri nominati sono due; nè varrebbe a sostenerne la validità la clausola per la quale a questi fosse stata fatta facoltà di nominare un terzo, ove non potessero accordarsi nella decisione.

Quando le parti si fossero riservata la facoltà di nominare altri arbitri, legalmente si dichiara cessato il compromesso, se tale terzo arbitro non sia stato nominato dalle parti o dai due arbitri, nel termine prefisso nel compromesso per la durata di questo, ed in mancanza, dopo il decorso di 90 giorni.

Resosi inefficace un atto di compromesso stipulato per porre termine ad una lite, si rende pure inefficace ogni recesso dalla lite medesima per esso fatto (*La Legge*, 500, XII, Corte d'Appello di Torino 19 marzo 1872; Depetro e Vanni c. Ambrogio).

La nomina degli arbitri nel compromesso deve essere fatta dalle parti stesse: e sarebbe nullo il compromesso nel quale si nominassero solo due arbitri e si deferisse la nomina del terzo al presidente del tribunale.

La nullità non è sanata dal fatto delle parti che si prestarono all'esecuzione dei provvedimenti interlocutori emanati dal collegio arbitrale completato colla nomina fatta dal detto presidente (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 28 dicembre 1883; Grau c. Mattè; Giur. Tor. 1884, 170).

La remissione ad un terzo della nomina del sopr'arbitro inappellabile, in caso di discrepanza fra due arbitri nominati, rende nulla la clausola d'inappellabilità apposta al compromesso.

Le norme di procedimento tracciate nella legge sui consolati, 15 agosto 1858, rispetto agli scali di levante non hanno virtù di derogare ai principii generali stabiliti sui compromessi (*La Legge*, 591, V, C. d'App. di Genova, 28 gennaio 1865; Chicchero c. Nervi).

858. Nel caso del compromesso contemplato nell'articolo 11 del Codice di procedura civile, la decisione della questione si affida esclusivamente a designate persone, e però se una di esse viene a mancare, cade del tutto la obbligazione, e havvi mestieri di un consenso novello: ma nell'altro dell'articolo 12 del detto Codice, essendosi contratto l'obbligo di far decidere da arbitri tutte le questioni che potranno insorgere, le parti non possono evitarle, rifiutandosi alla nomina degli arbitri (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 23 maggio 1883; De Simone c. Cocca; Gazz. Proc., XVIII, 190).

859. La parte che ha adito il tribunale affinche decida una controversia relativa ad un contratto contenente la clausola com-

promissoria, può benissimo chiedere in via subordinata che il tribunale nomini gli arbitri da cui venga decisa la questione medesima.

Non è giuridico il dire che il tribunale, accogliendo questa domanda subordinata, abbia leso il preteso diritto del convenuto di scegliere da sè il proprio arbitro.

Le parti col loro contegno avendo mostrato che fra esse non v'era accordo sulla nomina degli arbitri, questa nomina restò senz'altro deferita al tribunale (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 24 gennaio 1881; Società nazionale per gazometri ed acquedotti contro Comune di Bologna; R. Giur. Bol., 1881, 68).

860. Per la mancata accettazione degli arbitri cade il compromesso, e con esso anche le convenzioni dipendenti.

In ispecie, se alcuno degli arbitri ricusa l'incarico, non potendo avere effetto il compromesso, cessano pure di essere efficaci la conciliazione e il recesso da un'istanza giudiziale che si volessero consentiti appunto in considerazione dell'intesa rimessione delle controversie al giudizio di arbitri (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 13 marzo 1878, S. c. V.; Giur. Tor., 1878, 360; G. Trib. Mil., 1878, 562).

861. La firma e la data apposta dagli arbitri su copia autentica del compromesso non equivale alla loro accettazione, dovendo farsi questa o nell'atto di nomina o con atto separato.

È nullo quindi, perchè fuori termine, il lodo, che gli arbitri dovevano pronunziare nei 90 giorni successivi all'accettazione, se fu pronunziato entro i 90 giorni dalla data della firma appesta nella copia autentica, ma oltre i 90 giorni dalla data del compromesso (Sentenza della Corte di Cass. di Roma, 26 aprile 1884; Bellucci c. Bertinelli; Foro I, 833).

862. Il fatto di avere l'arbitro assunto e compiuto l'ufficio affidatogli fa prova della accettazione, ancorchè questa non sia fatta per iscritto.

Il fatto di avere le parti prodotto gli atti e documenti all'arbitro, d'essersi a lui presentate col mezzo dei rispettivi loro procuratori, e di avere esposte le loro osservazioni, e ragioni, fa prova della notificazione dell'accettazione dell'arbitro alle parti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 5 marzo 1880; Fogliato c. Fogliato; M. Trib. Mil., 1880, 282; Giur. Tor., 1880, 399; Bett., 1880, 916; Gazz. Leg., 1880, 195; Annali, 1880, 446).

- 863. Non è nullo il compromesso, se le parti, prevedendo il caso che manchi uno degli arbitri nominati, commettono agli altri la scelta per la sostituzione di quello mancante (Cod. di proc. civ., art. 8, 11, 34) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 16 dicembre 1884; Scovazzi c. Borghi).
- Se in un compromesso le parti abbiano previsto la mancanza di uno degli arbitri nominati e li abbiano autorizzati a sceglierne un altro in surrogazione di quello mancante, il termine alla pronunzia del lodo, in qualunque tempo avvenga tale mancanza e sostituzione, rimane sempre quello fissato nel compromesso se le parti non hanno consentito che in tale caso il primo termine venisse prorogato.

Il modo di computare il termine per la pronunzia del lodo, stabilito dall'articolo 34, n. 3, in ordine alla clausola compromissoria, non può essere applicato al compromesso vero e proprio (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 13 febbraio 1879; Alberti c. Alberti, Foro, 1879, I, 429).

864. Formato un compromesso non può destinarsi dall' arbitro, in caso di morte, altri in sua vece (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 11 agosto 1876; G. Trib. Nap. v. 28, 153).

§ 2. Desistenza degli arbitri dopo l'accettazione; ricusazione; onorarii e competenze.

SOMMARIO.

(Desistenza.)

- 865. Arbitro: accettazione della nomina; desistenza senza giusta causa; risarcimento dei danni.
- 866. Arbitro che abbia espresso di declinare l'incarico: sentenza che, valutata la risposta data dall'arbitro, la ritiene completiva dell'incarico.
- 867. Arbitro che, dopo deliberata la sentenza in concorso cogli altri arbitri, desiste dall'arbitramento: risarcimento dei danni.

(Ricusazione.)

- 868. Motivi di ricusazione degli arbitri: arbitro proprio; consiglio e patrocinio nella causa; opinione manifestata; credito dell'arbitro; inimicizia.
- 869. Procedimento da seguirsi: appello; termine.
- 870. La domanda per ricusazione deve precedere la pronunzia del lodo.

(Onorarii.)

- 871. Arbitri: han diritto agli onorarii anche quando non abbian compito l'incarico senza loro colpa.
- 872, 818 e 826. Non han però facoltà di tassare essi stessi l'ammontare dei loro onorarii.

865. Affinche l'arbitro, il quale dopo avere accettato la nomina ne desiste senza giusta causa, sia tenuto al risarcimento dei danni verso le parti, è necessario che la desistenza sia avvenuta in tali condizioni per cui il collegio arbitrale più non potesse esaurire il proprio mandato colla pronunzia della sentenza.

In ispecie: se dopo che la sentenza è già stata deliberata dal collegio arbitrale, l'arbitro dissenziente dichiara di desistere, ciò non impedisce che gli altri arbitri costituenti la maggioranza esauriscano il loro mandato, redigano la sentenza e la sottoscrivano ed omettendo essi di farlo a causa di quella desistenza, non è il desistente tenuto al risarcimento del danno (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 15 aprile 1884; Belletti c. Sassi; Giur. Tor. 1884, 459; M. Trib. Mil., 1884, 692; Annali 1884, 343; Bett., 1884, 623).

- 866. La sentenza che, valutando la risposta data dall'arbitro, la ritiene completiva dell'incarico, quantunque avesse espresso di declinarlo, non viola l'art. 34 del Codice di procedura civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 8 febbraio 1882; Bosurgi-Pedace c. Arcudi; Gazz. Proc. XVII, 436).
- 867. L'arbitro che, dopo deliberata la sentenza in concorso degli altri arbitri, desiste dall'arbitramento, rende impossibile agli altri di procedere alla redazione della sentenza, alla sua sottoscrizione e deposito nel termine legale, e ciò senza giustificare un legittimo motivo della sua desistenza, è tenuto al risarcimento dei danni verso le parti.

La desistenza di uno degli arbitri pone fine al compromesso e non si può riguardare come il semplice rifiuto di sottoscrivere la sentenza a senso dell'art. 21 del Codice di procedura civile, quantunque la detta desistenza sia avvenuta dopo già deliberata la sentenza stessa, prima però della redazione (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 14 luglio 1882; Sassi c. Belletti; Giur. Tor. 1882, 587; Gazz. Leg., 1882, 300; Bett., 1882, 739).

868. Nel silenzio della legge, è d'uopo ritenere che questa ammetta quali motivi di ricusazione degli arbitri quei motivi

stessi che nell'art. 116 del Cod. di proc. civ. sono tassativamente enunciati per la ricusazione dei giudici e degli ufficiali del pubblico ministero (Cod di proc. civ., art. 116).

Non potrebbe una parte ricusare quell'arbitro che essa avesse nominato, adducendo motivi che già le fossero noti prima della nomina del medesimo.

Affinche possa farsi luogo alla ricusazione di un arbitro per aver dato consiglio o prestato di patrocinio nella causa, è necessario che si tratti di causa o già iniziata o della quale almeno si prevedesse la possibilità.

Una lettera scritta ad un terzo, in cui non si accenni neppure alla possibilità di una domanda per scioglimento di un contratto, non costituisce motivo per ricusare colui che l'abbia scritta, quale arbitro nella causa di risoluzione dello stesso contratto.

L'opinione manifestata dall'arbitro sulla puntualità o no di una parte nell'adempimento delle proprie obbligazioni non è motivo sufficiente di ricusazione.

Nominatasi una persona tecnica perchè faccia determinate operazioni di sua competenza, quale è uno stato di consegna, e risolva poi come arbitro le contestazioni che potessero sorgere fra le parti, non può invocarsi quale causa di ricusazione il credito che abbia ancora la stessa persona tecnica per le precedenti sue operazioni.

Caratteri dell' inimicizia, quale causa di ricusazione degli arbitri (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 24 maggio 1886; De Asarta c. Biroli).

- Il giudice arbitro può essere ricusato per le stesse cause, per cui è ricusabile il giudice ordinario.

È quindi ammissibile la prova diretta a stabilire che l'arbitro ha dato consigli e prestato il suo patrocinio nella causa in cui egli è chiamato a pronunciare come giudice arbitro.

Anche un avviso e un patrocinio stragiudiziale possono, in date circostanze, essere motivo di ricusazione.

All' eccezione di ricusazione non può ostare essere l'arbitro costituito anche ad amichevole compositore.

Ed all'uopo può farsi luogo ad incombenti in causa anche senza il contraddittorio ed intervento dell'arbitro ricusato, semprechè egli abbia avuta la notificazione della domanda di ricusazione e dei principali provvedimenti emanati nel corso del giudizio.

Affinchè la domanda sia ammissibile non basta poi addurre circostanze vaghe e generiche, ma richiedonsi fatti determinati e specifici (*La Legge*, 1877, I, 352, Corte d'App. di Casale, 31 dicembre 1875; Rava c. Rava).

869. Il procedimento da seguirsi nella ricusazione degli arbitri è quello stabilito per la ricusazione dei giudici ordinarii, in quanto è compatibile con le forme speciali del giudizio arbitrale (Cod. di proc. civ., art. 129).

È di cinque giorni, a senso dell'art. 129 del Cod. di proc. civ., il termine per appellare dalla sentenza che pronunziò sulla ricusazione degli arbitri (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 20 gennaio 1890; Grandis c. Minetto).

OSSERVAZIONI.

In materia di ricusazione di arbitri ricordiamo che la Corte d'Appello di Venezia colla sentenza del 24 maggio 1886 (n. precedente) disse che nel silenzio della legge è d'uopo ritenere che questa ammetta quali motivi di ricusazione degli arbitri quelli stessi che nell'art. 116 del Cod. di proc. civ. sono tassativamente enunciati per la ricusazione dei giudici e degli ufficiali del Pubblico Ministero.

- Anche gli arbitri nominati dalle parti possono ricusarsi almeno per motivi verificatisi e scoperti posteriormente alla nomina, osservate le norme di procedimento stabilite per le istanze in generale.

Non è applicabile il procedimento stabilito per la ricusazione dei giudici, quando si chiegga che un arbitro dimissionario continui nell'ufficio.

L'arbitro il quale riceve un'ingiuria dal compromettente, o più non ne abbia la confidenza, può essere scusato dall'adempimento del suo ufficio (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 23 luglio 1881; Penna e Solari c. Molfino, Traverso e Maccieri; Eco Gen. 1882, I, 133).

870. La domanda per ricusazione di un arbitro, ammesso pur anche che l'istituto della ricusazione e dell'estensione dei giudici sia applicabile agli arbitri, dovrebbe sempre precedere la pronunzia del lodo, e quante volte ciò non si fosse fatto, non si potrebbe impugnare la nullità del lodo medesimo perchè l'arbitro non si è astenuto dal giudicare (Sentenza del Tribunale di Roma, I giugno 1881; Partini c. Ministero della guerra; *Temi* Rom. 1881, 469).

- 871. Gli arbitri hanno diritto agli onorarii, ed al rimborso delle spese anche quando non abbiano compito l'incarico se ciò avvenne senza loro colpa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 luglio 1882; Ceruti c. Testere; Foro I, 1088).
- 872. In mancanza di patto speciale contenuto nel compromesso, gli arbitri non hanno facoltà di tassare essi stessi nella loro sentenza l'ammontare delle spese loro dovute per l'opera prestata (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 19 novembre 1880; Frumento c. Celesia, Bonfiglio e Berninzone; Eco Gen. 1881, I, 10; Annali, 1880, 494; Gazz. Leg., 1881, 142).

SEZIONE QUARTA.

Formalità istruttorie e formalità della sentenza di compromesso o del lodo; termine per la pronunzia del lodo; proroga. Deposito, decreto di esecutorietà ed esecuzione del lodo. Azioni di nullità del lodo.

§ 1. FORMALITÀ ISTRUTTORIA E FORMALITÀ DELLA SENTENZA DI COMPROMESSO O DEL LODO; TERMINE PER LA PRONUNZIA DEL LODO; PROROGA.

SOMMARIO.

(Formalità istruttorie.)

- 873. Compromesso: non determinazione della osservanza delle forme procedurali per gli esami testimoniali; facoltà degli arbitri.
- 874. Gli arbitri non son tenuti ad osservare i termini stabiliti per la istruzione delle cause davanti l'autorità giudiziaria.
- 875. Mancanza di processi verbali di adunanza degli arbitri: per determinare se siansi osservate le prescrizioni di legge devesi stare alle risultanze del lodo, ecc.

(Formalità del lodo.)

- 876 a 883. Necessità che la causa sia discussa, deliberata e decisa in concorso di tutti gli arbitri.
- 877. Sentenza arbitrale: mancanza della firma di un arbitro.
- 878. Non è prescritto agli arbitri l'obbligo di motivare su tutte le ragioni dedotte dai contendenti.
- 879 e 885. Mancanza nel lodo dei motivi di fatto e di diritto: nullità.

- 880 e 889 Omissione nel lodo della indicazione del domicilio o residenza delle parti: non induce nullità.
- 881. Se gli arbitri abbiano giudicato fuori dei limiti del compromesso per non aver determinato prima il metodo di procedimento: sentenze interlocutorie.
- 882. Liquidazione di una contabilità: sentenza che fissa le basi da tenersi e commette ad un liquidatore di farla sulle basi stesse; tale sentenza è definitiva.
- 883 e 876. Obbligo della collegialità: è prescritto per la deliberazione, non per la sottoscrizione della sentenza arbitrale; data di questa richiesta a pena di nullità.
- 884. Non necessità che nella sentenza arbitrale sia fatto risultare che essa fu pronunziata dopo conferenza personale degli arbitri.
- 885 e 879. Mancanza d'indicazione nel lodo del luogo in cui fu pronunciato: può supplirsi con equipollenti; arbitri chiamati a giudicare come amichevoli compositori; non è necessario che la loro sentenza contenga una motivazione più o mena ampia.
- 886. Non nullità del lodo, se nelle discussioni seguite dinanzi agli arbitri non sia stato redatto processo verbale.
- 887. Sentenza arbitrale: non osservanza delle norme generali di procedura nell'istruzione del processo; non nullità.
- 888. Nullità del lodo che non indichi il giorno, mese ed anno in cui fu pronunziato.
- 889. Non nullità della sentenza arbitrale se l'arbitro, prima che venisse proferita, abbia comunicato per lettera alle parti il suo modo di vedere.
- 890. Nullità della sentenza arbitrale che non decide tutte le controversie nel termine stabilito dal compromesso.
- 891. Sentenza arbitrale che omette di pronunziare sopra qualcuna delle questioni: nullità.
- 892. Omissione nella sentenza della data del compromesso: non nullità se fu indicata in precedenti sentenze cui quella si riferisce.
- 893. Sentenza arbitrale fuori termine: nullità ipso jure.
- 894. Facoltà agli arbitri di giudicare inappellabilmente: sentenza arbitrale erronea ed ingiusta; produce il suo effetto in caso d'inappellabilità.
- 895. Sentenza arbitrale: non contiene disposizioni contradittorie se per liquidare l'importo di un danno ha ammesso più mezzi tendenti allo stesso scopo.
- 896. Autorizzazione agli arbitri di pronunciare anche per altre controversie: non ultra petita.
- 897. Condannato alla resa di un conto che preferisce di fornire agli arbitri i documenti necessarii per redigerlo: giudizio arbitrale attendibile.
- 898. Sentenza arbitrale: atto pubblico; falso civile; interpellanza sull'uso del documento; comparsa conclusionale.
- 899. Lite nella quale è parte un Comune: sentenza arbitrale; approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

(Termine per la pronunzia del lodo.)

- 900. Decorrenza del termine per il lodo: nullità del lodo pronunciata dopo co giorni dalla firma del compromesso.
- 901. Decorrenza del termine per il lodo: effetti; giudizio avanti l'autorità giudiziaria; riassunzione.
- 902. Patto per cui nel caso in cui gli arbitri non pronuncino nel tempo stabilito si abbiano a nominare altri arbitri.
- 903 e 913. Caso in cui nel termine fissato dalle parti per la pronuncia del lodo definitivo sia stata emessa una sentenza interlocutoria: decorrenza di un nuovo termine.
- 904. Compromesso riguardante l'interesse di un minorenne: decorrenza del termine di cui all'art. 34, n. 3, del Cod. di proc. civ.
- 905. Lodo emesso dopo il termine stabilito: se è nullo ipso jure.
- 906. Clausola compromissoria: nullità del lodo; efficacia della clausola.

(Proroga.)

- 907 e 910. La proroga ad un compromesso non è un altro compromesso: mancanza di deposito dell'atto di proroga del termine.
- 908. Il termine entro cui gli arbitri debbono pronunciare il lodo appartiene all'essenza del compromesso: la proroga del compromesso deve risultare da atto scritto.
- 909. Il termine fissato dagli arbitri per la definizione di una questione può essere ripetutamente prorogato dalle parti in caso di necessità; ma prima della scadenza, ecc.
- 910 e 907. Dichiarazione successiva dei compromittenti di accordare una proroga del termine: vale a ratiabire l'operato dei rappresentanti, ecc.
- 911. Proroga del termine: decorrenza; computo; luogo della pronunzia del lodo.
- 912. La proroga del termine prefisso agli arbitri pel lodo non costituisce un termine per sè stante, ma un termine di più da aggiungere a quello già in corso.
- 913 e 903. Il termine concesso agli arbitri pel lodo non è prorogato per la pronunciazione di pretesa sentenza interlocutoria.
- 873. Quando nel compromesso non è determinata la osservanza delle forme procedurali per gli esami testimoniali, gli arbitri possono pronunziare per private informazioni e non sono tenuti a redigere formali verbali d'interrogatorii di prove testimoniali (Sentenza del Tribunale di Roma, 7 aprile 1876; Casaregis, 1876, 248).
- 874. Gli arbitri non sono obbligati ad osservare le forme ed i termini stabiliti per la istruzione delle cause davanti l'autorità giudiziaria, salvo che non si trattasse di cosa a pena di nullità in ordine a cui vi è stata speciale indicazione (Sentenza della Corte

di Cassazione di Napoli, 11 settembre 1883; Di Costanzo contro Di Costanzo; Filangeri, 1884, 113).

875. In mancanza di processi verbali di adunanza degli arbitri, per determinare se siansi osservate le prescrizioni di legge devesi stare alle risultanze dello stesso lodo impugnato per nullità, quando sia sottoscritto dalla maggioranza dei due arbitri sopra i tre che furono nominati.

E in questo caso non hanno valore le dichiarazioni in contrario fatte dal terzo arbitro non sottoscritto.

Il lodo arbitrale è valido ancorchè sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri, purchè faccia menzione del rifiuto degli altri, e purchè il lodo sia stato deliberato previa personale conferenza di tutti gli arbitri.

Quando nel lodo è detto che gli arbitri si adunarono nella sede arbitrale dove tennero conferenza personale sulle deliberazioni da prendersi; e dopo la motivazione si soggiunge che uno degli arbitri ha ricusato di concorrere a firmare e sottoscrivere la sentenza, e quindi gli arbitri hanno pronunciato a maggioranza, non può dubitarsi che abbia avuto luogo la conferenza personale di tutti gli arbitri, che la decisione fu presa alla maggioranza di tutti gli arbitri, e che il terzo arbitro abbia soltanto ricusato di concorrere alla redazione della sentenza e firmarla (Sentenza della Corte di Appello di Torino, 29 dicembre 1882; Zanotti c. Monasterolo; Giur. Tor. 1883, 204).

876. Quando siano nominati più arbitri, è necessario che la causa sia discussa, deliberata o decisa in concorso di tutti.

Il rifiuto di un arbitro di apporre la sua firma al lodo, non lo invalida, purche questo sia sottoscritto dalla maggioranza (La Legge, 503, I, C. C. di Milano, 14 agosto 1861; Debenedetti c. Negri).

877. La sentenza arbitrale deliberata a maggioranza di voti in seguito a conferenza personale degli arbitri, non è nulla per la mancanza della firma di un arbitro, quando sia firmata dalla maggioranza e si faccia menzione del rifiuto per parte di questo.

Contro l'attestazione della sentenza, che fu deliberata in seguito a conferenza personale degli arbitri, non vale l'asserzione contraria dell'arbitro non sottoscritto, nè in appoggio di questa è ammissibile la prova testimoniale.

Non è vietato che, dopo la conferenza e discussione personale fra gli arbitri, la sentenza possa venire redatta o firmata da

alcuni, e recata a domicilio per raccogliersi le firme degli altri (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 16 novembre 1875; Foro 1876, I, 439).

878. Atteso l'indivisibilità del compromesso, gli arbitri devono bensì pronunciare su tutti gli oggetti di esso, ma non è loro prescritto l'obbligo di motivare per tutte le ragioni buone o cattive, che piacesse ai contendenti dedurre negli atti e nelle comparse, sia per condotta di difesa, sia coll'intendimento di ottenebrare il vero ed il giusto.

Quando l'atto di compromesso mette capo nella clausola compromissoria, mancando l'accordo delle parti intorno alle questioni che vogliono esse sottoporre all'esame ed alla decisione degli arbitri, il giudizio arbitrale non si svolge altrimenti che sulla domanda dell'attore, sulle eccezioni del convenuto e sulle prove e difese che ciascuno di essi deduce in sostegno del suo assunto.

Per la qual cosa il compito del Collegio giudicante non è quello di seguire numericamente e di sentire l'una dopo l'altra le singole e svariate deduzioni dei contendenti, ma di riunire in una formula sintetica i punti precipui ed assorbenti della controversia e deciderli secundum jus et justitiam (La Legge, 1875, I, 642, C. d'App. di Napoli, 21 maggio 1875, Compagnia di assicurazioni generali c. Eredi Maresca).

879. È nullo il lodo mancante dei motivi di fatto e di diritto, quantunque gli arbitri abbiano giudicato quali amichevoli compositori, e dall'obbligo della motivazione siano stati dispensati nel compromesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 2 maggio 1884; Pagliano c. Pagliano; Foro I, 830).

La Sentenza degli arbitri deve essere, sia pur succintamente, motivata, anche se giudicano quali amichevoli compositori, e ciò sotto pena di nullità.

L'obbligo della motivazione è d'ordine pubblico e non sarebbe quindi attendibile la dimostrazione che le parti vi avessero in precedenza rinunziato (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia I febbraio 1883; De Toni c. Santucci; Foro I, 445).

880. L'omissione nella sentenza arbitrale della indicazione del domicilio o residenza delle parti non induce nullità, quando esse sieno identificate con la menzione di altre generalità in modo da escludere ogni incertezza sulle loro persone (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 27 luglio 1877; Foro I, 1176).

881. Non può dirsi che gli arbitri abbiano giudicato fuori dei limiti del compromesso, pel fatto che non determinarono prima il metodo di procedimento che intendevano seguire.

Al contrario gli arbitri non sono vincolati ad alcuna forma d'istruttoria, a meno che il compromesso non la determini espressamente; e sebbene in tal caso l'art. 17 del Codice di procedura civile, imponga agli arbitri di attenervisi, non commina però la nullità del lodo se vi contravvengono.

Nella facoltà generica data agli arbitri di istruire la causa sta anche quella di emettere sentenze interlocutorie, e non occorre che tali sentenze sieno rese esecutive ai termini dell'art. 24 del Codice di procedura civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 5 marzo 1877; Marasutti c. Cases ved. Levi; *Temi* Ven. 1877, 138).

882. È definitiva la sentenza degli arbitri, con cui questi fissano le basi da tenersi nella liquidazione di una contabilità per la cui risoluzione furono nominati, quantunque non contenga la liquidazione, ma commetta ad un liquidatore di farla sulle basi prestabilite.

In conseguenza tale sentenza non può perdere il suo effetto solo perchè entro il termine, di cui all'art. 34, penultimo alinea, del Codice di proc. civile, non sia intervenuta nuova sentenza degli arbitri portante condanna a pagare la somma liquidata.

Le controversie posteriori all'operata liquidazione, nonostante risolte dagli arbitri nel termine predetto, rientrano nella competenza dell'autorità giudiziaria, ma ciò non basta a far cadere la sentenza definitiva già pronunciata dagli arbitri sulle questioni anteriori (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 2 febbraio 1878; Durio c. Maletti; Giur. Tor. 1878, 287).

— Gli arbitri nominati per liquidare il rispettivo dare ed avere delle parti compiono al loro incarico col fissare le basi della liquidazione, la cui materiale esecuzione possono poi commettere a periti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 ottobre 1883; Mantellero c. Mantellero; Giur. Tor. 1883, 1129).

883. L'obbligo rigoroso della collegialità è prescritto soltanto per la deliberazione e non per la materiale sottoscrizione delle sentenza arbitrali.

È la data della sottoscrizione, e non quella della votazione, che nelle sentenze arbitrali è richiesta a pena di nullità.

Non dalla deliberazione, ma dalla sottoscrizione decorrono

i cinque giorni per il deposito presso la pretura delle sentenze arbitrali (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 4 marzo 1878; Grillini c. Wital; M. Giud. Ven. 1878, 213; G. Trib. Mil. 1878, 349; Gazz. leg. 1878, 116; Bett. 1878, 766; Annali 1878, 110; La Legge 1878, I, 378).

884. Non è necessario che nella sentenza arbitriale sia fatto risultare che essa fu pronunciata dopo conferenza personale degli

arbitri.

Per far luogo alla nullità di una sentenza arbitrale per mancanza di conferenza personale degli arbitri, è necessario che venga a risultare realmente che non sia intervenuta tale conferenza personale.

Le espressioni, considerazioni dei sottoscritti e per tutti questi motivi i sottoscritti hanno dichiarato e dichiarano, contenute in una sentenza arbitrale, sono sufficiente prova della conferenza personale degli arbitri, tanto più quando questi ebbero tutti a recarsi nella località, riguardo alla quale verte il giudizio (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 8 marzo 1879; Furno c. Schiavi; G. Trib. Mil. 1879, 408).

885. Alla mancanza di indicazione del luogo in cui fu pronunciata la sentenza arbitrale può supplirsi con equipollenti.

Se gli arbitri sono chiamati a giudicare come amichevoli compositori non è necessario che la loro sentenza contenga una motivazione più o meno ampia e formale, ma è sufficiente che siano indicate le ragioni di equità che essi seguirono e che li indussero al dispositivo della sentenza.

Non è prescritto che la sentenza indichi se essa fu presa all'unanimità o alla maggioranza ed in seguito a conferenza personale degli arbitri (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 12 novembre 1880; Caltran c. Caltran; M. Giud. Ven. 1880, 741; Temi Ven. 1880, 655; Gazz. leg. 1881, 165).

886. La sentenza arbitrale non è viziata di nullità, perciò solo che nelle discussioni seguite dinanzi agli arbitri non sia stato redatto processo verbale.

Ciò si applica anche in tema di sentenze pronunziate in seguito a semplici clausole comprissorie (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 9 luglio 1881; Compagnia The London and Lancashire, Giacobini, Borzone c. Peragallo; Eco, Gen. 1881, I, 316).

- La mancanza del verbale di discussione non induce la

nullità della sentenza arbitrale (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 5 settembre 1882; Giribaldi c. Fornara; Eco Gen. 1882, I, 362; Bett., 1883, 149).

887. Non è nulla la sentenza arbitrale se gli arbitri nell'istruzione del processo e nell'ammissione degli incombenti non abbiano osservato le norme generali della procedura civile, e ciò quando anche di quest'osservanza fosse loro stato fatto un espresso obbligo nell'atto di compromesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 5 marzo 1876; Morassutti c. Cases; G. Trib. Mil. 1877, 289; Foro, 1877, Rep., v. Arbitramento, n. 12 1).

888. È nulla la sentenza arbitrale, nella quale non consti, in modo preciso, direttamente, o quanto meno per equipollenza, del giorno, mese ed anno in cui fu pronunziata: non la convalida l'indicazione del giorno in cui fu dagli arbitri sottoscritta (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 22 novembre 1882; Negro Frer c. Negro Frer; Cass. Tor. 1882, II, 591; Giur. Tor. 1883, 121; G. Trib. Mil. 1883, 255; Annali, 1883, 102).

889. Non è nulla la sentenza arbitramentale sol perchè l'arbitro, prima che venisse proferita, abbia comunicato per lettera alle parti il suo modo di vedere sulle contestazioni che erangli state compromesse.

Quando non havvi incertezza riguardo alla designazione delle parti ed alla indicazione del loro domicilio, la sentenza arbitrale non può dirsi nulla quantunque siasi omessa quest'ultima indicazione (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 29 dicembre 1883; Tombari c. Baldieri; *Temi* Rom. 1883, 620).

890. È nulla la sentenza arbitrale la quale non decide tutte le controversie nel termine stabilito dal compromesso.

La relativa nullità per altro può, dopo che già venne incorsa, essere sanata coll'esecuzione volontaria della sentenza (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 26 maggio 1883; Barabino c. Liri; Eco Gen. 1883, civ. 375).

Le sentenze anche definitive, pronunciate su talune questioni che formavano oggetto del compromesso, ove nel termine fissato nel compromesso medesimo non siano state del pari decise anche tutte le altre questioni, sono nulle ed improduttive di qual-

¹ Questa decisione fu riassunta nella *Temi veneta* più ampiamente colla data 5 marzo 1877 (vedasi il n. 881).

siasi effetto giuridico (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 5 aprile 1879; Perazzo c. Perazzo; Gazz. leg. 1879, 196).

891. La sentenza arbitrale è nulla per intero se omette di pronunziare sopra qualcuno dei capi di questione sottoposti dal compromesso al giudizio degli arbitri.

Se invece la sentenza arbitrale, dopo avere regolarmente risoluto le questioni contenute nel compromesso, ne risolva altre in questo non comprese e non connesse colle prime, in tal caso devesi pronunziare la nullità soltanto di quella parte della sentenza che riguarda le questioni estranee al compromesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 17 gennaio 1880; Lapommeraje c. Tafone; Foro I, 1076).

- 892. Non importa nullità l'avere omesso nell'ultima sentenza la data del compromesso, quando questa sia indicata nelle precedenti sentenze alle quali si riferirono gli arbitri con l'ultima (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 16 maggio 1876; Foro I, 933).
- 893. La sentenza arbitrale resa fuori termine non è nulla ipso jure, ma se ne può domandare la nullità nel termine perentorio stabilito dalla legge (Cod. di proc. civ., art. 34) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 28 febbraio 1889; Carnicelli c. Chieffi).
- 894. È lecito a chicchessia di compromettere sopra i diritti, di cui abbia il pieno esercizio.

L'arbitro, se è data questa facoltà, giudica inappellabilmente. La sentenza arbitrale produce il suo effetto, se pur fosse erronea ed ingiusta, in caso d'inappellabilità (*La Legge*, 558, V, C. C. di Napoli, 4 febbraio 1865; Terier c. Finelli).

895. Non contiene disposizioni contradditorie la sentenza arbitrale che per liquidare l'ammontare di un danno ha ammesso

più mezzi istruttorii tendenti al medesimo scopo; nella specie il giuramento d'ufficio e la prova testimoniale (Sentenza del Tri-

bunale di Bari 14 dicembre 1875; Casaregis 1876, 231).

896. Non pronunciano ultra petita gli arbitri quando dal compromesso furono autorizzati a pronunciare anche per altre controversie che potessero esistere, sebbene non proposte ancora (La

¹ V. in senso conforme la sentenza della Corte di Cassazione di Torino 15 marzo 1882 (Foro it, 1882, I, 801).

Legge, 827, X, C. d'App. di Torino, 28 maggio 1870; Piceni c. Piceni).

897. Il giudizio arbitrale non è inattendibile perciò solo che chi fu condannato alla resa di un conto, invece di compilarlo esso medesimo, preferisce fornire agli arbitri i proprii libri e tutti gli altri documenti necessarii, affinchè sia redatto da loro (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 4 settembre 1877; Ferrari c. Gribaldi; Eco Gen. 1877, 437).

898. La sentenza arbitrale, al pari della sentenza dei giudici ordinarii, è atto pubblico, e però impugnabile soltanto con la querela di falso.

L'interpellazione alla parte se voglia o no servirsi del documento impugnato a senso dell'art. 298 del Cod. di proc. civ., può farsi in linea subordinata nella comparsa conclusionale, se in linea principale per altri motivi si chieda la nullità del documento stesso (Cod. di proc. civ., art. 298).

In tal caso, respinta la conclusione principale, il magistrato deve ordinare alla parte interpellata di rispondere (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 17 aprile 1890; Cugia di S. Orsola c. Levis).

OSSERVAZIONI.

La Corte d'Appello di Casale colla sentenza del 23 marzo 1885 (Foro it., Rep., 1885, voce Falso civile, n 5) ritenne che l'interpellanza di cui all'art. 298 del Cod. di proc. civ. può essere fatta in via subalterna e con la forma d'interrogatorio.

899. In una lite nella quale è parte un Comune, può essere sottoposto all'approvazione della Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) non solo il compromesso, ma anche la sentenza arbitrale (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 3 aprile 1878; Comune di Sarno c. Montoro Lanzara; Foro I, 637).

900. Il termine di 90 giorni, dentro il quale dev' essere pronunziata la sentenza arbitrale, decorre dal giorno in cui ebbe luogo la firma dell'atto di compromesso, e non da quello in cui gli arbitri abbiano accettato il mandato ad essi conferito.

È nulla perciò la sentenza arbitrale pronunciata quando i 90 giorni della firma del compromesso erano già scaduti.

Dichiarata la nullità del lodo, si deve far luogo al giudizio di merito secondo le norme ordinarie del procedimento, epperò

la causa dev'essere rinviata dall'autorità giudiziaria, che ha pronunziata la nullità, a quella che deve giudicare in primo grado.

La condanna alle spese dell'intero giudizio non può estendersi che alle spese del giudizio in cui si è agitata la questione sulla validità o no del lodo, e non anche a quelle occorse nel lodo stesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 19 dicembre 1883; Saba Salis c. Satta; Temi Rom. 1883, 584; La Legge, 1884, I, 423).

901. Se gli arbitri nominati in pendenza di una lite giudiziaria con un compromesso vero e proprio, non pronunziano il lodo nel termine loro assegnato, il compromesso si ha come non

avvenuto (Cod. di proc. civ., art. 34).

Conseguentemente può una delle parti riassumere la causa, già pendente avanti all'autorità giudiziaria, nello stato in cui era al giorno in cui fu stipulato il compromesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 28 febbraio 1887; Masi c. Busin).

902. Il patto inserito nel compromesso, per cui, nel caso in cui gli arbitri non pronunciassero nel tempo stabilito, si avessero a nominare altri arbitri, non può invocarsi se non nel caso in cui

gli arbitri non abbiano pronunciato.

Se invece gli arbitri hanno pronunciato fuori del termine, ed il loro lodo è per questo dichiarato nullo dall'autorità giudiziaria, in tal caso la giurisdizione arbitrale è esaurita e sottentra la competenza dei tribunali, a norma dell'art. 23 del Codice di procedura civile (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 1 giugno 1881; Società ferrovia Ligure c. Talacchini e Laschi; Giur. Tor. 1881, 498; Gazz. leg. 1881, 309; Annali, 1881, 447).

903. Se nel termine fissato dalle parti compromittenti agli arbitri, per la pronuncia del lodo definitivo, sia stata emessa una sentenza interlocutoria, con la quale si mandano le parti ad istruire più ampiamente le loro ragioni con fissazione del termine della nuova istruttoria, solo dalla scadenza di quest'ultimo, incomincia per gli arbitri a decorrere un nuovo termine eguale a quello stabilito nel compromesso (Sentenza del Tribunale di Modena 3 ottobre 1881; Pioppi c. Ascari; R. Leg. 1881, 303).

904. Fissato in un compromesso il termine di due mesi dall'accettazione dell'arbitro per la pronuncia del lodo, è a ritenersi che le parti siansi riferite alla regolare accettazione per

iscritto.

Trattandosi di compromesso riguardante l'interesse di un mi-

norenne, il termine di cui all'art. 34, n. 3, del Codice di procedura civile, non decorre che dal giorno nel quale fu omologata dal tribunale la deliberazione del consiglio di famiglia approvante il compromesso (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 21 febbraio 1884; Campostrini c. Lombardi; Foro I, 701).

905. Il lodo emesso dagli arbitri dopo il termine stabilito non è nullo *ipso jure*, ma la nullità deve pronunciarsi quando una delle parti la invochi, non ostante che vi abbia essa rinunziato espressamente o tacitamente (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 15 marzo 1882; Rava c. Rava; *Foro* I, 801).

906. Se gli arbitri, che pronunciarono il lodo dopo scaduto il termine, furono nominati in un compromesso, cade tutto il compromesso, e l'autorità giudiziaria resta sostituita agli arbitri; ma se la loro nomina fu fatta in virtù di clausola compromissoria, la nullità del lodo per tardiva pronuncia non importa lo esaurimento di tutta la clausola, ma la fa venire meno per quelle controversie soltanto, che furono in fatto deferite al giudizio arbitrale (Cod. di proc. civ., art. 12, 33) (Sentenza della Corte di Appello di Torino 9 luglio 1886; Pozzo c. Bona).

OSSERVAZIONI.

Si veda nel Filangeri, 1884, 481, un importante articolo del Gargiulo, il quale combatte la sentenza della Corte milanese richiamata dall'estensore di quella sopra riassunta.

L'articolo dell'avv. Scotti, parimente richiamato dall'estensore e contrario alla sentenza della Corte milanese, fu pubblicato anche nell' *Annuario* del Cuzzeri, II, 89.

907. La proroga ad un compromesso non è un altro compromesso.

La mancanza di deposito dell'atto di proroga del termine non porta la nullità del lodo arbitriale (Sentenza della Corte di Appello di Roma 4 agosto 1881; Società dei Tramways c. Baccelli; *Temi* Rom. 1881, 414; *Gazz. Leg.* 1882, 100).

908 Il termine del compromesso ne costituisce un estremo essenziale, come la nomina degli arbitri e la designazione della materia controversa.

La proroga del compromesso deve risultare da atto scritto e non può ritenersi accordata tacitamente, sebbene vogliasi dedurre dai fatti avvenuti prima della scadenza del termine.

La nullità per mancanza di valida proroga può essere opposta

anche dalla parte che col fatto proprio avesse dato causa alla infruttuosa decorrenza del termine (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 15 marzo 1882; Rava c. Rava; Foro, I, 801).

OSSERVAZIONI.

La sentenza della Corte d'Appello di Casale del 2 luglio 1880 (Giur. Casale, 1881, 60), annullata dalla sopra riassunta sentenza, stabiliva invece che il termine entro cui gli arbitri debbono pronunciare il lodo non appartiene all'essenza del compromesso; che le parti possono quindi prorogare il termine di 90 giorni stabilito dalla procedura civile per la durata del compromesso; che a render valida tale proroga basta la esistenza di fatti, dai quali si possa dedurre il consenso di ambe le parti. In ispecie: rende valida tale proroga l'essersi presentato agli arbitri prima della scadenza di 90 giorni e l'aver concordato coll'avversario in quel giorno di presentare memorie di riscontro in epoca posteriore alla scadenza del detto termine.

Soggiungeva poi che lo aver partecipato a questi fatti vieta alle parti di impugnare la nullità della sentenza arbitrale pronunciata dopo i novanti giorni.

E coll'altra sentenza del 16 marzo 1881 (Gianotti c. Armandi; Giur. Casale, 1881, 230; Gazz. Leg., 1881, 334) la stessa Corte stabiliva che la fissazione del termine entro il quale gli arbitri debbono pronunziare il lodo non è assoluta e di rigore, nè appartiene all'essenza del compromesso, ma è del solo interesse delle parti; che la legge non vieta la facoltà alle parti di prorogare agli arbitri il termine, quando il termine sia stato fissato nella scrittura di compromesso, e che lo stesso deve dirsi anche nel caso in cui il termine non stato primamente fissato dalle parti, decorra per disposizione di legge.

E la Corte di Cassazione già sedente in Milano colla sentenza 12 agosto 1863, Del Rio c. Tosi (*La Legge*, 910, III) decise che le parti col continuare ad esporre agli arbitri le loro ragioni, senza nessuna osservazione pel termina del continuare de continuare ad esporre agli arbitri le loro ragioni, senza nessuna osservazione pel termina del continuare del contin

mine scaduto, vengono tacitamente a prorogarlo.

909. Il termine fissato dagli arbitri per la definizione di una questione può essere ripetutamente prorogato dalle parti in caso di necessità. La proroga però deve essere sempre convenuta prima della scadenza del termine.

La sentenza arbitrale pronunziata nel termine prorogato dalle parti non può dirsi pronunziata sopra un compromesso nullo, perchè scaduto.

Un ente morale autorizzato a compromettere, non può eccepire la nullità della sentenza arbitrale sol perchè la proroga da lui consentita non fu approvata volta per volta dall'autorità tutoria.

Non è vietato di compromettere e transigere sopra un ricorso pendente avanti la Corte di Cassazione; potendo questa sempre emettere il proprio giudizio sul ricorso, qualora nell' interesse della legge creda necessario di farlo. Dato agli arbitri oltre il mandato di definire la questione principale anche quello di decidere tutte le altre questioni che fossero potute sorgere nello stralcio di alcuni conti, e di pronunziare sopra qualunque ambiguità che potesse presentare il compromesso, essendo intenzione dei compromittenti di non tornar più per qualunque caso avanti i tribunali, deve intendersi implicitamente compreso anche l'incarico di pronunciare sulle spese dei giudizii contestati prima del compromesso.

In ogni modo sarebbe questa una questione d'interpretazione sulla quale non potevano esser competenti a decidere che gli stessi arbitri. Quindi se essi l'hanno sciolta e decisa nel senso surriferito deve ritenersi aver pronunziato entro i limiti del compromesso.

Non è nulla la sentenza arbitrale per mancata pronuncia, se essa risolve implicitamente la questione che si pretende irrisoluta.

La sentenza arbitrale che dichiara essere stata deliberata collegialmente ed a maggioranza di voti, fa piena fede; epperò codesta dichiarazione è inoppugnabile insino ad iscrizione in falso.

Il rinvio della pubblicazione della sentenza ad altro giorno, per dar agio all'arbitro dissenziente di decidersi a firmarla o no, e il fatto del presidente di avergli dato a riesaminare gli atti, con dichiarazione di correggersi, ove gli avesse dimostrata l'erroneità della sua opinione, prima del giorno stabilito per la detta pubblicazione, non importano che la deliberazione non sia collegialmente già presa fin dal giorno in cui gli arbitri si riunirono e deliberarono a maggioranza di voti.

Il termine per effettuare il deposito delle sentenze arbitrali decorre dal giorno della loro pronunzia o pubblicazione e non dal giorno della loro deliberazione (Sentenza della Corte d'Appello di Roma I giugno 1880; Ospedale di S. Spirito c. Coletta; Temi Rom. 1881, 278).

910. La dichiarazione successiva dei compromittenti di accordare nell'arbitro una proroga del termine fissato nel compromesso, vale a ratiabire l'operato dei rappresentanti.

Si può prorogare e, se scaduto, ripristinare di mutuo accordo il termine originario fissato nell'atto di compromesso regolarmente conchiuso e formulato a norma di legge.

Il mancato deposito di alcuni verbali di proroga non importa nullità, e specialmente se colla sentenza arbitrale e coll'atto di compromesso venne depositato il verbale, che di per sè solo costituisce un rapporto di continuità fra il compromesso e la sentenza (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 16 ottobre 1879; Portalupi-Campagna c. De Micheli; M. Giud. Ven. 1879, 541).

911. Il termine prorogato per la pronunzia del lodo decorre dal giorno in cui gli arbitri ebbero conoscenza legale della proroga, non da quello in cui esplicarono le loro attribuzioni, mentre erano ancora legalmente inconsapevoli della medesima (Cod. di proc. civ., art. 21, 32, 34).

Nel termine prorogato non è computabile il giorno nel quale

si deposita il lodo.

È valido il lodo pronunziato in luogo diverso da quello eletto dalle parti per la esecuzione del contratto e nel quale fu stipulato il compromesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 1 maggio 1890; Comune di Reggio c. Mauromati).

912. La proroga del termine prefisso agli arbitri per proferire il lodo non costituisce un termine per sè stante entro il quale il lodo si debba proferire, ma un termine di più da aggiungere a

quello già in corso fissato nell' atto del compromesso.

Così se nell'atto di compromesso fu stabilito il termine di tre mesi, e dopo proferita dagli arbitri una sentenza interlocutoria le parti prorogarono il termine di un mese, ciò vuol dire che il nuovo termine sarà di mesi quattro decorrendi dalla data del decreto con cui la detta sentenza interlocutoria fu resa esecutiva (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 30 aprile 1883; Guastalla c. Gremone; Giur. Tor. 1883, 692).

913. Il termine concesso agli arbitri per pronunciare il lodo non è prorogato per la pronunciazione di pretesa sentenza interlocutoria non mai depositata alla cancelleria della pretura, non mai resa esecutoria dal pretore, quantunque volontariamente eseguita dalle parti.

La proroga del termine può stabilirsi dalle parti con scrittura posteriore alla scadenza del termine primitivamente fissato, a meno che la detta scrittura costituisca un nuovo compromesso contenendo tutte le enunciazioni volute per questo.

Quindi, sebbene il lodo venisse pronunciato nel termine in questo modo prorogato, sarebbe pur sempre nullo il compromesso scaduto (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 24 gennaio 1883; Gnotta c. Gnotta; Giur. Tor. 1883, 373; Bett. 1883, 467).

§ 2. Deposito, decreto di esecutorietà ed esecuzione del lodo.

SOMMARIO.

(Deposito.)

914. Lodo: data; deposito; decorrenza del termine.

915. Le sentenze arbitramentali debbono esssere depositate col compromesso.

016. Il deposito deve farsi con analogo verbale.

917. Scopo del deposito del compromesso insieme alla sentenza arbitrale: più sentenze; decreto di esecutorietà; acquiescenza.

(Decreto di esecutorietà.)

018. Decreto del pretore: impugnazione; cassazione; appello.

919. Il lodo è un mero giudizio privato: assume carattere di sentenza mediante il decreto del pretore che lo dichiara esecutorio.

920. Sentenze arbitrali interlocutorie: non occorre che esse siano rese esecutive con decreto del pretore.

921. Sentenza arbitrale resa esecutiva, per accordo delle parti, dal pretore: notificazione.

(Esecuzione.)

922, 923 e 927. La domanda di nullità sospende la esecuzione del lodo? Havvi differenza tra lodo definitivo od interlocutorio?

924. Le sentenze arbitrali anche inappellabili non possono eseguirsi durante il termine per la impugnazione di nullità.

914. La data della sentenza arbitrale è quella della sua sottoscrizione, e non quella della sua deliberazione; quindi è dalla data della sottoscrizione che decorre il termine per farne il deposito a senso dell'articolo 24 del Cod. proc. civ. (Cod. di proc. civ., art. 24) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 12 aprile 1888; Barretto c. Stanga; Foro it., 1888, p. I, p. 1125).

La Corte, ecc.

Attesochè l'art. 24 del Cod. di proc. civ. dispone che la sentenza degli arbitri deve essere depositata in originale nel termine di cinque giorni nella cancelleria del mandamento in cui fu pronunziata, altrimenti è nulla.

Attesochè, per vedere se sussista la censura mossa alla Corte di Appello di Genova, di avere violato la riferita disposizione col non avere dichiarato la nullità del lodo per non essere stato depositato nel termine ivi prescritto, occorre di esaminare quale sia il momento in cui la sentenza degli arbitri diventa perfetta, e da cui per conseguenza debba decorrere il termine ivi prescritto. In

questo argomento convien ritenere che non si può prendere norma dalle prescrizioni dettate per regolare la forma delle sentenze dei giudici ordinarii. Il
compromesso costituisce una giurisdizione straordinaria, la quale è retta dalle
disposizioni speciali che si leggono nel capo secondo del titolo preliminare alla
procedura civile; ed ove non avvi richiamo, come nella parte relativa alla forma
delle sentenze, alle regole della procedura ordinaria, non è lecito di ricorrervi,
senza andar contro l'intendimento del legislatore. Ora, posto che per la disposizione dell'art. 21 del Cod. di proc. civ., non vi può essere sentenza se non è
firmata dagli arbitri o quanto meno dalla loro maggioranza, si fa manifesto che
il termine di cinque giorni per farne il deposito, come prescrive l'art. 24, non
può decorrere che da quello in cui venne firmata.

Se pertanto sta in fatto (e non vi ha controversia a questo riguardo) che la sentenza arbitrale fu firmata nel giorno 23 settembre 1885 e depositata alla cancelleria della pretura nel giorno 26 dello stesso mese, la Corte genovese nel respingere la nullità per cui era impugnata in relazione agli articoli 21 e 24, lungi da violare le loro disposizioni, le ha per avviso di questa Corte suprema perfettamente osservate.

Nè giova in contrario l'appigliarsi, come fa il ricorrente, alle due date segnate in fine del lodo, una indicante la decisione: « Così deciso oggi 3 settembre » l'altra indicante la sottoscrizione degli arbitri avvenuta il 23 detto mese, per sostenere che venne pronunziato sotto la data più antica, ed inferirne la violazione dell'art. 24. Ogni scritto, pubblico o privato, contratto o sentenza, vuol essere inteso, specialmente per quanto riguarda la sua forma estrinseca, coerentemente alle disposizioni della legge da cui è regolato, alle quali deve presumersi che i redattori, per fare opera efficace, abbiano voluto uniformarsi, ed è incivile il volere giudicare argomentando da una parola usata per avventura in un significato meno proprio, senza tener conto del complesso delle dichiarazioni che vi si contengono a convergere il tutto alle disposizioni della legge.

E ben disse la Corte genovese che il lodo in questione venne pronunciato il 23 e non il 3 settembre, come lo prova la data e la sottoscrizione degli arbitri; imperocchè l'espressione « così deciso oggi 3 settembre » non può intendersi di vera pronunzia e non vi si vuole attribuire altro senso tranne che in quel giorno vi fu la deliberazione degli arbitri, l'accordo, cioè, della maggioranza intorno al modo con cui intendevano di decidere le controversie loro sottoposte. E per verità, sebbene sia vero che le sentenze degli arbitri non possono avere che una data, siccome lo dimostra l'art. 21, si riscontrano tuttavia nel loro complesso due momenti distinti, vale a dire, la deliberazione di cui parla il primo capoverso di detto art. 21, e la pronunzia di cui è cenno al n. 5 del medesimo articolo. Questa distinzione dei due momenti è dimostrata dalle due diverse locuzioni nel medesimo articolo adoprate, quando dice che la sentenza è deliberata dalla maggioranza, e dove prescrive che deve portare la data in cui è pronunziata. E si deduce ancora da tali disposizioni che la vera data della pronunciazione della sentenza è quella della sottoscrizione, e che basta a costituirla nell'ultimo momento la presenza della sola maggioranza degli arbitri, quando consta, come nella fattispecie risulta dal lodo in controversia, che la deliberazione sul modo di decidere è stata presa in conferenza plenaria di tutti e tre.

Fu dunque una superfluità, che non può nuocere alla sua giuridica efficacia, quella di avere indicato nel lodo che nel giorno 3 venne così deciso; poichè l'art. 21 non prescrive di indicare la data della deliberazione, ma quella della pronunzia, le quali, benchè necessariamente diverse, si confondono per finzione della legge in una sola, in quella, cioè, della sottoscrizione, essendo il più delle volte impossibile che nello stesso giorno avvenga la deliberazione e insieme la compilazione e riduzione in atto regolare della sentenza per essere sottoscritta. Per la qual cosa, seppure all'atto della sottoscrizione mancava uno degli arbitri, non per questo la sentenza non deve ritenersi pronunziata nel giorno della sottoscrizione, ed avere piena efficacia; e conseguentemente si risolve in una vera fallacia senza giuridico fondamento il dilemma proposto dal ricorrente in questo primo mezzo, per dimostrare la nullità della sentenza, sia che ritengasi pronunziata nel giorno 3, sia nel giorno 23 settembre.

Per questi motivi, ecc.

OSSERVAZIONI.

«Il termine pel deposito, scrive il Cuzzeri, Cod. di proc. civ., I, 68, n. 3, sull'art. 24, decorre necessariamente dal giorno in cui il lodo fu sottoscritto e datato, non dall'altro in cui venne deliberato, poichè esso non esiste che dopo la sua redazione in iscritto e la sottoscrizione da parte degli arbitri. » Consulta pure: Amar, Dei giudizii arbitrali, 284, n. 291, e Ricci, Proc. civ., I, 36, n. 42.

Nella giurisprudenza, in senso conforme, si pronunciarono la Cassazione di Firenze il 4 marzo 1878 (Foro it., Rep, 1877, voce Arbitramento. n. 22, 23), dichiarando che una sentenza arbitrale è a dirsi pronunziata, quando è sottoscritta dagli arbitri o dalla maggioranza di essi; nonchè il tribunale di Roma l'8 luglio 1878 (id., 1878, I, 760); e la Corte d'Appello di Roma il 1º giugno 1880 (id., Rep. 1881, voce Arbitramento, n. 49).

La Corte di Cassazione di Torino, il 22 novembre 1832 (id., Rep. 1882, voce Arbitramento, n, 30), ritenne essere nulla la sentenza arbitrale, nella quale non consti, in modo preciso, direttamente, o quanto meno per equipollenza, del giorno, mese ed anno in cui fu pronunziata; e che non la convalida l'indicazione del giorno in cui fu dagli arbitri sottoscritta.

915. Le sentenze arbitramentali devono essere depositate col compromesso, nei modi e termini di cui all'art. 29 del Codice di procedura civile, presso la cancelleria della pretura ivi designata, sotto pena di nullità.

Tale nullità è d'ordine pubblico; e quindi anche nel caso che il deposito di una sentenza fosse stato fatto presso un privato, per essersi così dalle parti convenuto nel compromesso, la la sentenza sarebbe ciò nonostante nulla, e come non avvenuta (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 2 marzo 1880; Montemezzi c. Perina; *Temi* Ven. 1880, 189).

- Depositando il contratto contenente la clausola compromissoria si adempie al disposto dell'articolo 24 del Codice di procedura civile che richiede il deposito nel compromesso, tanto più poi quando vi si aggiunga il deposito di verbali redatti dagli arbitri dai quali risulti della loro accettazione, della determinazione della sede dell' arbitramento, e delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.

Eseguito una volta il deposito dei documenti, che la legge vuole che si eseguisca unitamente a quello delle sentenze arbitrali, non occorre ripeterne il deposito per ogni sentenza interlocutoria successivamente pronunziata dagli arbitri, e basta ripetere la menzione di tale deposito (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 16 maggio 1876; Foro I, 933).

- È essenzialmente nulla la sentenza arbitrale, se non venne originalmente depositata, con l'atto del compromesso, nella can-

celleria della pretura.

Invano nel caso suddetto si evocano fatti e proposizioni affermate dagli arbitri nella discussione del merito della causa (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 27 marzo 1881; De Valeriis c. Comune di Taranto; G. Trib. Nap. XXX, 585).

Le parti nella cancelleria del Tribunale debbono depositare, insieme colla sentenza arbitrale, l'atto in cui sono specificate le questioni da sottoporre al giudizio arbitrale, ma non la scrittura con cui si obbligarono al compromesso, per la risoluzione di controversie eventuali (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 16 novembre 1875; Foro 1876, I, 439).

916. Per la validità della sentenza arbitramentale non basta che essa sia presentata alla Cancelleria pretoriale nel termine di giorni cinque, ma è necessario che in tale termine venga deposi-

tata mediante il relativo verbale di deposito.

Nessuna ragione per cui il verbale di deposito non siasi eseguito nei cinque giorni può valere a salvarla da tale nullità, e tanto meno quella dedotta da che il di della presentazione alla Cancelleria fosse festivo.

Il Tribunale civile da cui dipende la Pretura che deve ricevere in deposito la sentenza arbitramentale è competente a conoscere della nullità della sentenza stessa per tardivo deposito (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 28 gennaio 1879; Caneparo c. Angelino; Giur. Tor. 1879, 196; Gazz. Leg. 1879, 103).

917. Il deposito del compromesso insieme alla sentenza arbitrale, prescritto dall'art. 24 del Cod. di proc. civ., ha per iscopo di verificare i poteri conferiti dalle parti agli arbitri; e quindi, depo-

sitato l'atto compromissorio con una prima sentenza preparatoria o interlocutoria, non è più necessario rinnovarne il deposito insieme a quello della sentenza definitiva (Cod. di proc. civ., articolo 24).

La parte che ha dato esecuzione ad una sentenza arbitrale preparatoria, depositata unitamente agli atti contenenti la clausola compromissoria e la nomina degli arbitri, senza aver prodotto reclamo contro il decreto del pretore, che l'aveva dichiarata esecutiva, non può impugnare il successivo decreto che dichiara esecutivo il lodo, allegando la mancanza di deposito dell' atto compromissorio (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 15 dicembre 1891; Anaclerio c. Provincia di Caserta).

918. Il decreto del pretore che rende esecutivo il lodo è un provvedimento extra judicium non avente carattere di sentenza (Cod. di proc. civ., art. 24, 25, 485, 517).

La sentenza quindi che il tribunale emette su tal decreto, non può essere denunziata in Cassazione, ma dev'essere impugnata col rimedio dell'appello (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 6 febbraio 1886; Rasini e. Consorzio Cavo Montebello).

La Corte, ecc.

Considerato che il compito del pretore, chiamato dalla legge a rendere esecutiva la sentenza arbitrale, si riduce, per il tenore dell'art. 24 del Cod. di proc. civ., a vedere se egli sia competente, e se il deposito sia stato fatto nel modo e nel termine in esso articolo indicati. Dichiarando esecutivo il lodo, egli non esercita, per usare le espressioni della relazione ministeriale a S. M. il re, un atto di cognizione e d'imperio, ma un atto di autorizzazione esteriore, e quasi di complemento, e adempie un ufficio simile a quello del notaio che autentica gli atti proprii e vi appone la formula esecutiva.

Il decreto che egli emette, senza essere adito da alcuna delle parti ed in assenza di esse, è un provvedimento manifestamente extra judicium, che non può rivestire carattere di sentenza. E per ciò appunto si è disposto nel vigente codice di lasciare da parte le norme di competenza per materia e valore, e di attribuire a lui, a risparmio di tempo e di spesa, l'incarico di accordare nel concorso delle prescritte condizioni, l'exequatur alla sentenza arbitrale che nel codice del 1859 (art. 1121) si decretava, secondo i casi, dal presidente del tribunale o dal capo della Corte; e si è ad un tempo mantenuta all'impugnativa del relativo decreto la denominazione di reclamo, ch'è dalla legge sempre usata ad indicare l'opposizione alle ordinanze ed ai decreti, mentre la denominazione di appello era, ed è tuttora, riservata al gravame proposto contro la sentenza;

Che l'opposizione pertanto al decreto che conceda o neghi la forza esecutiva al lodo, non può nemmeno secondo il codice ora vigente, dar vita, come non la dava in passato, ad un giudicio di secondo grado, il quale presuppone che una causa siasi tra le parti agitata sul tema che deve far materia del nuovo esame; e a buon diritto sostiene quindi il Consorzio che contro la sentenza del tribunale di Vercelli, che respinse il reclamo del cav. Rasini, fosse aperta a questo la via dell'appello, e che non possa per conseguenza ammettersi il suo ricorso in Cassazione.

Per questi motivi, ecc.

OSSERVAZIONI.

La questione è vivamente controversa tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza.

Sostennero l'opinione seguita ora dalla Cassazione di Torino, la Corte d'Appello di Modena, I marzo 1880, Zanichelli-Amici c. Braidi (vedasi appresso); quella di Brescia, 4 settembre 1867, Ferrari c. Maltini (Annali, II, 651); RICCI, Commento, I, n. 43; MATTIROLO, Dir. giudiz, I, n. 682 e SORGENTI, Sommario delle lezioni sul codice di procedura civile, pag. 19.

Accolsero invece l'opinione contraria, la Corte d'Appello di Venezia, 31 dicembre 1880, D. M. c. T. (riassunta qui sotto), quella di Napoli, 31 luglio 1871 (La Legge, XII, 224); BORSARI, Commento, I, 64; GARGIULO, Commento, I, 93; AMAR, Dei giudizii arbitrali, n. 198; CORTESE (Giornale delle leggi, 1873, 388).

Il Cuzzeri infine, Commento, all'art. 25, seconda edizione, dissente tanto dalla prima quanto dalla seconda opinione, e ritiene che contro il decreto del pretore si possa ricorrere al Tribunale, il quale vi deve provvedere in Camera di Consiglio, senza che il provvedimento abbia carattere di sentenza, salvo alle parti che se ne credano lese, di iniziare il giudizio di nullità avanti il magistrato competente.

— Il decreto di esecutorietà del pretore, emesso a senso dell'articolo 24 del Codice di procedura civile, sulla sentenza depositata dagli arbitri, non è un giudizio, ma soltanto una sanzione che la pubblica autorità aggiunge ad un atto privato, affinchè possa lo stesso avere esecuzione.

Contro il decreto pretoriale è ammesso il ricorso al tribunale restando esauriti i due gradi di giurisdizione, salvo il ricorso in cassazione; laonde il provvedimento stesso del tribunale non è appellabile (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 31 dicembre 1880; D. M. c. T; Temi Ven. 1881, 80; Gazz. Leg. 1881, 403; Filangeri 1881, 197).

- Il decreto con cui il pretore dà l'exequatur ad una sentenza arbitrale non è atto di giurisdizione, ma d'imperium, pel quale il magistrato ordina l'esecuzione della sentenza, quando non abbia nulla di contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi (La Legge, 1876, I, 330, C. C. di Napoli, 22 febbraio 1871; Del Gaizo c. Jandolo).
 - Il reclamo al tribunale civile contro il decreto del pre-

tore, che imprime il carattere di esecutorietà alle sentenze arbitrali, dà luogo ad un giudizio di primo grado e non già ad un giudizio di appello.

Il deposito del lodo, che, ai termini dell'articolo 24 del Codice di procedura civile, deve farsi in origine da uno degli arbitri nella cancelleria pella pretura nella cui giurisdizione fu pronunziato, è prescritto sotto pena di nullità del lodo medesimo.

E non solo il deposito del lodo è strettamente necessario, ma ben anche quello dell'atto di compromesso a pena di nullità del lodo stesso.

Non facendo la legge distinzione alcuna fra le sentenze arbitramentali dipendenti da un vero atto contrattuale di compromesso e le altre che hanno luogo al seguito di un patto o clausola compromissoria contenute in un contratto, l'obbligo dell'accennato deposito procede in ogni caso, giacchè anche in quello del patto o clausola compromissoria contenuta conviene sempre procedere per iscritto alla nomina degli arbitri e a formulare loro i punti controversi da risolvere; e sono appunto questi atti che, entrinsecando il patto e completando il compromesso debbono essere depositati, in un colla sentenza, alla cancelleria della pretura.

Le polizze delle società assicuratrici, che, prevedendo il caso di probabili questioni cogli assicurati sulla interpretazione ed applicazione delle condizioni contrattuali, sulla liquidazione dei danni, ecc., fra gli altri obblighi includono quello di sottoporre la soluzione delle questioni stesse ad un giudizio di arbitri, prefiggendo il numero dei medesimi, il modo della loro nomina, il procedimento da seguire, e la rinunzia all'appello, contengono più che una pura e generica clausola compromissoria (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 13 novembre 1883; Compagnia assicurazioni Venezia c. Ginanni Coradini; R. Giur. Bol. 1883, 360).

— Il reclamo contro il decreto del pretore che rende esecutiva la sentenza degli arbitri inizia un vero giudizio di prima cognizione, e non un appello.

Il termine per ricorrere contro il decreto del pretore, che rende esecutiva la sentenza degli arbitri è di 30 giorni.

Il termine per proporre la querela di nullità del lodo la cui controversia sia di competenza del tribunale, è di 60 giorni.

Non è nullo il lodo, se, essendovi più originali del compro-

messo, gli arbitri ne abbiano firmato uno solo (Sentenza della Corte d'Appello di Modena, 1 marzo 1880; Zanichelli-Amici c. Braidi; Annali, 1880, 275; Gazz. Leg. 1880, 309).

919. Le pronuncie degli arbitri sono meri giudizii privati, e non possono acquistare carattere di sentenze se non mediante il decreto del pretore che le dichiari esecutorie.

Lo stesso si deve dire delle pronuncie dei Consigli di arbitri istituiti dagli statuti dei consorzii per risolvere le contestazioni tra i consortisti o tra questi e il consorzio.

Applicazioni alle decisioni dei Consigli d'arbitri dei consorzii

di irrigazione, a mente della legge 20 maggio 1873.

Non ostante che questi Consigli possano rendere le loro sentenze esecutorie immediatamente, non ostante appello ai Tribunali, non possono però le medesime eseguirsi senza il previo deposito alla Cancelleria e successivo decreto del pretore (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 18 aprile 1879; Consorzio del Cavo Montebello c. Consorzii di irrigazione di Vercelli, Borgo Vercelli e Scavarda; Giur. Tor. 1879, 564; Annali, 1879, 383).

920. Nella facoltà generica data agli arbitri di istruire la causa, sta anche quella di emettere sentenze interlocutorie e non occorre che tali sentenze siano rese esecutive ai termini dell'articolo 24 del Codice di procedura civile.

La facoltà di decidere sulle spese del lodo devesi ritenere implicitamente nel mandato conferito agli arbitri.

Se anche potesse essere contestata la liquidazione che gli arbitri fanno a sè medesimi dei propri onorarii, sarebbe necessario che l'opposizione fosse spiegata in loro confronto (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 21 luglio 1876; Temi Ven. 1876, 300).

921. Una sentenza arbitramentale per accordo delle parti può essere resa esecutiva dal pretore e quindi notificata per cura degli stessi arbitri (Sentenza della Corte di Appello di Venezia, 22 giugno 1876; Eco Trib. Ven. 1876, 394).

922. La domanda di nullità di una sentenza arbitrale non ne sospende la esecuzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 19 febbraio 1884; Bucca Gapia c. Scavo; Foro I, 1084).

923. Il reclamo contro le sentenze arbitrali interlocutorie non ne sospende la esecuzione, quando gli arbitri siano stati autorizzati a decidere come amichevoli compositori, con rinuncia delle parti a qualunque diritto di appello, cassazione o rivocazione.

La questione se la impugnativa del lodo ne sospenda o no l'esecuzione vuol essere risolta con criterii diversi secondo che si tratta di lodo definitivo od interlocutorio (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 maggio 1883; Borzino c. Chiappa; M. Trib. Mil. 1883, 667; Giur. Tor. 1883, 626; Bett. 1883, 379; Eco Gen. 1883, civ. 210; La Legge, 1883, II, 484).

- La domanda di nullità proposta contro la sentenza degli arbitri, ai termini dell'articolo 32 del Codice di Procedura Civile non sospende la esecuzione della sentenza stessa (Sentenza della Corte d'Appello di Lucca 12 novembre 1880; Del Gratta-Carrara c. Cardozi-Carrara e Ditta Cavalchini; Foro, 1881, I, 115).

- La querela di nullità non sospende la esecuzione della sentenza arbitrale (Sentenza del Tribunale di Bergamo 11 aprile 1878;

Bosio c. Bosio; G. Trib. Mil. 1878, 402).

L'esecuzione del lodo non è sospesa pendente il termine per l'azione di nullità, nè durante il relativo giudizio (Cod. di proc. civ., art. 32) (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 28 gennaio 1890; Librach Candor c. Profumo).

- L'azione di nullità non sospende l'esecuzione del lodo (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 4 luglio 1890; Binelli

c. Sarteschi).

- L'azione in nullità del lodo ne sospende l'esecuzione: in altri termini, il lodo impugnato di nullità non è titolo esecutivo (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 31 luglio 1882; Desimoni c. Agazzi; Foro I, 1245).

- Non solo l'azione di nullità promossa contro il lodo ne sospende senz'altro la esecuzione, ma questa è pur sospesa per la pendenza del termine a proporne l'azione medesima, massime poi se il lodo non sia stato dichiarato provvisoriamente eseguibile, ed il compromesso risulti da un semplice scritto privato (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 8 febbraio 1881; Agricola Folcari c. Commissariato dell'asse ecclesiastico; La Legge 1881, I, 489; Gazz. Leg. 1881, 227; Temi Rom. 1881, 2).

- Sebbene il lodo sia nei suoi effetti equiparato dalla legge alle sentenze vere e proprie dell'autorità giudiziaria, pur nondimeno la esecuzione ne è sospesa qualora il medesimo venga impugnato per nullità, conformemente al disposto degli art. 32 e 33 del Codice di Procedura civile.

La virtù sospensiva della eseguibilità del lodo è insita nell'indole e nella natura dell'azione di nullità, come quella che attacca nella sua essenza e nella stessa sua base il pronunziato degli arbitri (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 18 aprile 1877; Cloetta c. Spedale Santo Spirito; Annali 1877, 191; Bett. 1877, 499).

- L'azione di nullità proposta contro una sentenza arbitramentale dichiarata esecutiva non ostante reclamo, a senso dell'articolo 32 del Codice di Procedura Civile, sospende la esecuzione della sentenza stessa (Sentenza del Tribunale di Benevento 13 maggio 1879; Finanze c. Rosa Damora; M. Trib. Mil. 1879, 731; Gazz. Proc.XIV, 370; Filangeri 1879, 280).
- La domanda di nullità della sentenza arbitrale ne sospende la esecuzione (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia I febbraio 1883; De Toni c. Santucci; Foro, I, 445).
- La eseguibilità di una sentenza arbitrale rimane sospesa se la sentenza stessa venga impugnata coll'azione di nullità.

Il decreto del Pretore che dichiara esecutiva la sentenza degli arbitri è una formalità ordinata per dare ad essa la forza d'atto giudiziale, ma non per attribuirle virtù di esecutorietà (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 27 marzo 1877; Piceni c. Gianoli; Giur. Tor. 1877, 553; Annali 1877, 388; G. Trib. Mil. 1877, 958; G. Pret. 1877, 375).

- La domanda di nullità del lodo arbitrale ne sospende l'esecuzione.

Proferito un primo lodo dagli arbitri, e propostasi la domanda di nullità, resta sospesa la giurisdizione degli arbitri finchè pende il giudizio di nullità.

Quindi è nullo il secondo lodo pronunciato in pendenza di quel giudicio; nè si convalida perciò che la dimanda di nullità del primo lodo venga poi respinta.

La sentenza d'appello che in riforma di quella di primo grado dichiara la nullità del lodo, non può pronunciare nel merito, ma deve rinviarlo ai primi giudici (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 29 dicembre 1882; Zanotti c. Monasterolo; Giur. Torino 1883, 204).

- La domanda di nullità della sentenza arbitrale ne sospende la esecuzione.

Quindi se la sentenza non è definitiva, rimane sospeso il termine legale o convenzionale fissato agli arbitri per pronunciare la sentenza definitiva.

La sospensione del termine ha luogo ancorchè la domanda di nullità della precedente sentenza arbitrale non definitiva siasi proposta fuori termine e come tale sia stata respinta (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 17 dicembre 1883; Riunione Adriatica di Sicurtà c. Chiara; Giur. Tor. 1884, 76).

- 924. Le sentenze arbitrali inappellabili non possono porsi ad esecuzione durante il termine stabilito dalla legge per impugnativa di nullità (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 23 giugno 1882; Bertolotto c. Bertolotto; Eco Gen. 1882, I, 347; M. Trib. Mil. 1883, 88).
- Pendente il termine per impugnare di nullità il lodo arbitrale, è sospesa la esecuzione del lodo stesso, ancorchè sia stato dichiarato dalle parti inappellabile (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 22 maggio 1880; Borelli c. Fossati; Foro 1881, I, 170).

§ 3. AZIONI DI NULLITÀ DEL LODO.

SOMMARIO.

- 925, 930 e 944. Domanda di nullità di lodo: integrazione del giudizio, ecc.
- 926 e 930. Termine per proporre la domanda di nullità di lodo: perentorietà. 927 e 922. Rinuncia ad un appello già pendente per far luogo ad un compromesso: reclamo per nullità della relativa sentenza proponibile dinanzi ai primi giudici; il reclamo per nullità del lodo non ne sospende la ese-
- cuzione.

 928. Il lodo non può impugnarsi se non per nullità palesi e ben definite.
- 929. Domanda di nullità di lodo: deve proporsi davanti l'autorità giudiziaria di primo grado, competente a conoscere della controversia.
- 930, 925 e 926. Lodo: impugnazione per nullità anche se pronunziato da arbitri quali amichevoli compositori.
- 931. L'azione di nullità del lodo non è un rimedio straordinario, ecc.
- 932. La domanda di nullità del lodo è un semplice atto di opposizione.
- 933. Accettazione della sentenza arbitrale: azione di nullità.
- 934. Nullità del lodo: rinunzia ad opporla, ecc.
- 935. Azione di nullità: è solo applicabile quando manchi il mezzo ordinario dell'appello; collegio arbitrale; costituzione di procuratore.
- 936. Compromesso: patto d'inappellabilità del lodo; impugnativa per nullità quando sia stato fatto fuori i termini del compromesso.
- 937. Onorarii degli arbitri: pagamento; non induce acquiescenza al loro giudicato.
- 938. Lodo: domanda di nullità promossa da un Comune; appaltatore; competenza.
- 939. Lodo: domanda di nullità promossa da un Comune; impresario della costruzione di una strada; competenza.
- 940. Lodo col quale siano decise questioni di competenza civile e commerciale; annullamento; competenza a conoscere della controversia.

- 941. Sentenza interlocutoria: nullità; rigetto; sentenza definitiva; nullità; cosa giudicata, ecc.
- 942. Facoltà dell'autorità giudiziaria, non annullando la sentenza arbitrale, di decidere le controversie attinenti.
- 943. Nullità del lodo eccepita in giudizio pretoriale per domanda di somma portata dal lodo stesso: competenza.
- 944 e 925. Dichiarazione di nullità del lodo: trae seco la nullità assoluta di tutto il compromesso, ecc.
- 925. La domanda di nullità di sentenza arbitrale, non è che uno dei mezzi per impugnare le sentenze, e perciò anche ad essa si applica l'istituto della integrazione del giudicio, per cui, proposta in tempo utile la domanda contro alcuni, ciò basta perchè la decadenza, non possa più aver luogo nemmeno rispetto agli altri, i quali potranno in via di reintegrazione essere citati anche dopo decorso il termine per proporre quella domanda di nullità.

La motivazione è necessaria sotto pena di nullità anche nelle sentenze degli arbitri amichevoli compositori.

Nel giudicio per nullità della sentenza di arbitri amichevoli compositori non puossi conoscere e giudicare del merito della sentenza stessa se non dopo riconosciuti sussistenti i motivi di nullità.

Riconosciuti sussistenti i motivi di nullità, è tenuto il giudice a pronunciare in merito, se ciò non crede possibile, come se si trattasse di rifare i calcoli della consistenza di un patrimonio in base a documenti non stati prodotti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 20 gennaio 1882; Boselli c. Boselli; Giur. Tor. 1882, 190; M. Trib. Mil. 1882, 293; Annali, 1882, 114; Bett., 1882, 315; Cass. Tor. 1882, I, 21).

926. Il termine stabilito dall'articolo 33 del Codice di procedura civile per proporre la domanda di nullità della sentenza degli arbitri è perentorio.

La domanda di nullità di un lodo proposta dinanzi a giudice incompetente vale a fare sospendere la decorrenza del termine utile dinanzi al giudice competente.

Ben inteso quando l'adizione del giudice incompetente non sia avvenuta per colpa equiparabile a dolo della parte.

Il rimedio di cui all' art. 473 del Codice di procedura civile non può ricevere applicazione in ordine alle sentenze degli arbitri.

Trattandosi di sentenza di arbitro autorizzato a pronunciare anche come amichevole compositore, la nullità rispetto a un capo vuole essere estesa a tutta la sentenza (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 31 dicembre 1881; Ghiringhelli c. Piffaretti; M. Trib. Mil. 1882, 195; Giur. Tor. 1882, 169; La Legge, 1882, I, 479; Filangeri, 1882, 141; Gazz. Leg. 1882, 180; Bett., 1882, 321; Annali, 1882, 332).

927. Ove per far luogo ad un compromesso siasi rinunciato ad un appello già pendente, il reclamo per nullità della relativa sentenza arbitrale, dee proporsi dinanzi ai primi giudici, eccettochè venga impugnato di nullità il compromesso medesimo.

Il reclamo per nullità contro una sentenza arbitrale non ne sospende la esecuzione (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 11 settembre 1881; Borzino e Fraschieri c. Chiappa; *Eco* Gen. 1882, I, 54; *Gazz. Leg.* 1882, 121).

- 928. Secondo l'articolo 32 del Codice civile, la sentenza degli arbitri non può essere impugnata sè non per quelle nullità che si presentino per sè palesi e ben definite (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 febbraio 1881; Parodi c. Boero; Giur. Tor. 1881, 297; Bett. 1881, 325).
- 929. La domanda di nullità di una sentenza arbitrale, proferita in primo grado, dev'essere proposta in via d'azione davanti l'autorità giudiziaria, che sarebbe stata competente a conoscere della controversia, e non già in via d'appello dalla sentenza arbitrale davanti al magistrato di secondo grado (Sentenza della Corte d'Appello di Casale I marzo 1880; Comune di Castel San Pietro c. Casaleggio; M. Trib. Mil. 1880, 1137; Gazz. Leg. 1881, 340; Annali, 1881, 341).
- Il magistrato d'appello non può conoscere de la azione di nullità del lodo, la quale deve sempre proporsi dinanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, competente a conoscere della controversia deferita agli arbitri (Cod. di proc. civ., articoli 29, 32, 33).

Per impugnare di nullità ed in merito una sentenza arbitrale, si debbono proporre ambedue i gravami entro lo stesso termine e dinanzi le respettive autorità giudiziarie, sospendendo poi lo appello fino alla decisione del giudizio di nullità (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 8 luglio 1889; Pacciani c. Gabrici).

La querela di nullità contro la sentenza arbitrale non può proporsi in via d'appello contro di essa, e innanzi al Tribunale, quando il merito della causa è di competenza pretoria (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 22 febbraio 1876; Bett. 1876, 351).

930. La sentenza degli arbitri può essere impugnata per nullità a senso dell'art. 32 del Codice di procedura civile, anche quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori; tanto più quando le parti compromittenti abbiano bensì rinunziato a qualsiasi reclamo, ma non anche espressamente alla querela di nullità pei motivi indicati nel succitato articolo 32.

Il non avere gli arbitri espressamente pronunziato sopra un punto dedotto nel compromesso, non è motivo di nullità della loro sentenza quando la pronunzia è implicita nella decisione data sopra altre questioni costituenti i punti sostanziali della controversia (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 9 giugno 1879; Griffini c. Folli; M. Trib. Mil. 1879, 676).

931. I mezzi specialmente determinati dalla legge per proporre la domanda di nullità del lodo possono sperimentarsi e farsi valutare fino a quel limite in cui secondo la natura del procedimento, possono prodursi ragioni ed argomenti in sostegno dell'azione intentata.

L'azione di nullità del lodo non è un rimedio straordinario. Trattandosi di compromesso aggiunto ad una convenzione e come mezzo di esecuzione della stessa, le proroghe del termine diventano una necessità da potersi accordare anche dagli incapaci.

Possono compromettersi le questioni pendenti in Cassazione, quando specialmente gli arbitri non furono chiamati a pronunciare in forma di cassazione.

La conferenza personale di tutto il collegio arbitrale deve precedere la deliberazione della maggioranza; ma non è necessario che la votazione della maggioranza sia contestuale e contemporanea alla conferenza.

Il termine pel deposito della sentenza arbitrale decorre, non dal giorno in cui essa venne votata o deliberata, ma da quello in cui venne pronunziata¹ (Sentenza del Tribunale di Roma 8 luglio 1878; Ospedale di S. Spirito c. Cloetta; Foro I, 760).

932. Per chiedere la nullità di lodo non ha luogo ricorso in appello, ma semplice atto di opposizione (La Legge 129, VI; C. C. di Milano, 18 dicembre 1865; Impresa ferrovie Ancona [San Benedetto del Tronto] c. Società ferrovie Meridionali).

¹ V. al n. 923 la sentenza della Corte d'Appello di Roma, tra le stesse parti, in data 18 aprile 1877.

933. L'art. 32 del Codice di procedura civile, accordando l'azione di nullità contro le sentenze arbitramentali, nonostante qualsiasi rinuncia, allude soltanto alla rinuncia anticipata nell'atto del compromesso (Cod. di proc. civ., art. 32).

Tale disposizione pertanto non è d'ostacolo a che l'accettazione espressa o tacita della sentenza degli arbitri renda inamissibile insieme agli altri gravami, anche l'azione di nullità (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 23 febbraio 1885; Rosati c. Corbi; *Monitore dei Trib.* Milano, 1885, 222).

OSSERVAZIONI.

In senso contrario decise la Corte di Cassazione di Firenze il 9 aprile 1883. (Foro it., 1883, I, 788).

In senso conforme, tra le altre, aggiungiamo a questa della Corte di Cassazione di Roma quelle della Cassazione di Napoli del 3 aprile 1883, Lopeschi e Impresa Medici c. Amministrazione dei lavori pubblici (Foro it., Rep. 1883, voce Cassazione civ., n. 43 e 44); della Cassazione di Torino del 15 maggio 1882, Pettenati c. Antolini; del 23 maggio 1882, Candiani c. Velini e del 6 luglio 1882, Demorizio e Candelo c. Fenoglio ed altri (Foro it., Rep. 1882, detta voce, n. 92-95); ed in senso contrario quelle della Cassazione di Firenze del 10 luglio 1882 (Foro it., 1882, I, 391); del 30 giugno 1882, Gamba e Caravaggio c. Gristoli e Bandini Piccolomini (Foro it., Rep. 1882, detta voce, n. 390); del 21 dicembre 1882, Nardi c. Cagnetto e del 28 dicembre 1882, Getti c. Mantegazza (Foro it., Rep. 1882, detta voce, n. 49 e 50), oltre quella sopra ricordata del 9 aprile 1883.

- L'accettazione espressa o tacita della sentenza arbitrale pronunziata oltre il termine fissato nel compromesso preclude l'adito all'azione di nullità posteriormente promossa (Cod. di proc. civ., art. 11, 12) (Sentenza del Tribunale di Varese 15 febbraio 1890; Comolli c. Malnati e Lotti).
- 934. L'art. 32 del Cod. di proc. civ., dichiarando che la sentenza degli arbitri può essere impugnata per nullità non ostante qualunque rinunzia, allude alla rinunzia anticipatamente consentita dalle parti nel compromesso, e non già a quella che siasi verificata con l'accettazione espressa o tacita del dolo a senso dello art. 465 del Cod. di proc. civ. (Cod. di proc. civ., art. 32, 465).

Quindi le parti perdono il diritto d'impugnare per nullità la sentenza arbitrale pronunziata fuori termine, se l'hanno accettata, dichiarando di esserne edotti e di volerne l'esecuzione.

Non è nulla la sentenza arbitrale che non contiene la menzione di essere stata pronunziata a maggioranza e dopo la personale

conferenza degli arbitri (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 30 aprile 1887; Gili c. Perrone).

935. Il disposto dell'art. 32 del Codice di procedura civile, che in certi casi permette d'impugnare per nullità le sentenze degli arbitri, è solo applicabile quando manchi il mezzo ordinario dell'appello.

Anche dinanzi al collegio arbitrale è necessaria la regolare e formale costituzione di procuratore, se i compromittenti si riferirono alle vigenti leggi di procedura, e non compaiono personalmente.

Quindi se durante il giudicio innanzi ad arbitri si verifichi cambiamento di stato in una delle parti, per esempio una ditta si trasformi e si consolidi in altra, è necessaria altra e analoga costituzione di procuratore (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 27 marzo 1877; Imbert c. Guastalla; Giur. Tor. 1877, 350).

936. Quantunque col compromesso si sia stabilito il patto della inappellabilità della sentenza dell'arbitro, essa può impugnarsi di nullità quando sia stata fatta fuori i limiti del compromesso, o non sopra tutti gli oggetti del medesimo, o quando contenga disposizioni contradittorie. Fuori di questi casi però essa col patto della inappellabilità sfugge a qualunque censura (Sentenza della Corte d'Appello di Trani, 27 febbraio 1882; Berardi c. Alesi e Sipari; R. Giur. Trani 1882, 682; Ann. Amm. fin. 1883, 17).

937. Il pagamento degli onorarii e spese dovute agli arbitri non induce acquiescenza al loro giudicato.

Esso quindi non impedisce la querela di nullità della relativa sentenza (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 6 agosto 1883; Arnaldi c. Arnaldi; Eco Gen. 1883, civ. 286; M. Trib. Mil. 1883, 1008; Annali 1883, 501).

- 938. È di competenza del foro civile la domanda di nullità del lodo promossa da un Comune contro l'appaltatore della costruzione di una strada, se nel giudizio che diede luogo al compromesso, l'impresario era attore, il Comune convenuto (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 19 luglio 1884; Comune di Vargo c. Patri; Giur. Casale 1884, 281).
- 939. L'impresa di costruzione di una strada è atto di commercio; e quindi, per impugnare di nullità il lodo emesso nello interesse dell'impresario e del Comune, ove deve farsi il lavoro, bisogna adire il giudice commerciale, allorchè l'impresario è con-

venuto (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 18 maggio 1883; Vargo c. Patri; Giur. Casale 1883, 169).

940. Annullandosi un lodo col quale siano decise questioni di competenza civile e commerciale siffattamente compenetrate da non potersi dire quale sia la principale e quale l'accessoria, è competente a conoscere della controversia il tribunale civile (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 22 gennaio 1884; Ghilglione c. Ghiglione; *Eco* Gen. 1884, civ. 113).

941. Rigettata la domanda di nullità di una sentenza arbitrale interlocutoria, osta la cosa giudicata a che gli stessi motivi di nullità si ripropongano contro la sentenza definitiva degli arbitri.

Emessa fuori termine ed eseguita una sentenza arbitrale non definitiva, dalla data della medesima incomincia a decorrere, per la pronunzia di ulteriore sentenza, nuovo termine uguale a quello stabilito dal compromesso o dalla legge.

L'art. 21 del Cod. di proc. civ. non richiede che sia fatta menzione della deliberazione della sentenza arbitrale a maggioranza di voti.

Non deve rendere conto dei frutti consumati il marito che assunse l'amministrazione de' beni parafernali in forza di mandato tacito ovvero espresso (Cod. civ. art. 1350, 1351 e 1429; Cod. di proc. civ., art. 21, 34) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 4 giugno 1888; Madonna c. Palmieri).

OSSERVAZIONI.

Si consulti la conforme sentenza della Corte di Cassazione di Torino 31 aprile 1887 (Foro it., 1887, I, 450) e la nota.

Circa l'estensione della restituzione dei frutti, vedi la sentenza della Corte d'Appello di Palermo 7 febbraio 1887 a col. 306 del volume del 1887 del periodico citato.

- 942. Anche non annullando la sentenza arbitramentale, può l'autorità giudiziaria decidere le controversie attinenti a quelle risolte dagli arbitri e che non formarono propriamente materia del lodo (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 21 luglio 1876; Temi Ven. 1876, 200).
- 943. Propostasi davanti al pretore domanda per una somma inferiore alle lire 1500 portata da lodo col quale venne definita una controversia di valore assai superiore alle lire 1500, ove si eccepisca dal convenuto la nullità di quel lodo, il pretore deve dichiararsi incompetente (Sentenza della Corte di Cassazione di

Torino 22 marzo 1882; Caimi c. Pesenti; Cass. Tor. 1882, I, 227).

944. La dichiarazione di nullità del lodo trae seco la nullità assoluta ed integrale di tutto il compromesso anche nella parte con cui furono designate dagli arbitri le questioni da risolvere.

Conseguentemente l'autorità giudiziaria, subentrando agli arbitri in forza dell'art. 33 del Codice di procedura civile, non ha la propria giurisdizione circoscritta alla cognizione e decisione delle sole questioni contemplate nel compromesso.

In altri termini: per effetto della dichiarata nullità del lodo, le parti sono rimesse nel preciso stato di contestazione nel quale si trovavano non prima della pronunciazione del lodo, ma prima

della stipulazione del compromesso.

Non essendo vietato alle parti di cumulare in un solo atto più convenzioni, le quali possono anche essere distintamente valide ed operative, e non essendo il titolo che forma la sostanza di un atto, l'autorità giudiziaria può vedere se per avventura nell'istrumento portante il compromesso si contengano disposizioni, convenzioni o patti, che stieno da sè, indipendentemente dal compromesso medesimo; nel qual caso devono questi sortire i loro giuridici effetti, quantunque il compromesso abbia perduto come tale la sua efficacia per la dichiarata nullità del lodo relativo (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 13 luglio 1883; Boselli c. Boselli; Foro, I, 948).

SEZIONE QUINTA.

Appello dalle sentenze degli arbitri, rivocazione e ricorso in Cassazione.

S I. APPELLO DALLE SENTENZE DEGLI ARBITRI.

SOMMARIO.

945. Somma superiore a lire 1500: riduzione a somma inferiore; sentenza arbitrale; appello; competenza.

946. Sentenza arbitrale: denuncia al tribunale per omissione di pronuncia; appello; giudizio sul merito,

947. Appello interposto davanti a giudice incompetente: sospensione del termine per appellare.

- 948. Tribunale che, in appello dal pretore, emise sentenza interlocutoria: rimane quale giudice d'appello per decidere sulla nullità del lodo.
- 949. Motivi di nullità del lodo: inammissibilità in grado d'appello.
- 950. Azione di nullità di un lodo dichiarato esecutorio dal pretore: valore inferiore a lire 1500.
- 945. Ove siasi proposta davanti a un Consiglio arbitrale domanda per pagamento di una somma superiore alle lire 1500, e, dopo l'esaurimento di una perizia, tale domanda siasi ridotta a una somma inferiore alle lire 1500, l'appello della sentenza degli arbitri devesi pure sempre produrre alla Corte d'Appello dacchè gli arbitri hanno continuato a giudicare nelle funzioni di Tribunale civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 giugno 1879; Consorzio agrario di irrigazione di Pertengo c. Consorzio agrario di irrigazione di Stroppiana; G. Trib. Mil. 1879, 747; M. Trib. Mil. 1879, 794; Gazz. Leg. 1879, 263; Giur. Tor. 1880, 76; G. Pret. 1878, 588).
- 946. Denunciata al tribunale civile una sentenza arbitrale, per avere omesso di pronunziare su di un capo di questione formante oggetto del compromesso, se il tribunale esclude la nullità della sentenza, ed in seguito all'appello della parte cui interessa, venga effettivamente a riconoscersi la nullità del lodo, il giudizio va rimandato al tribunale (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 29 dicembre 1879; Debenedetti c. Coda e Bonino; (La Legge, 1880, I, 274).
- Non è competente la Corte d'appello a giudicare sulla domanda di nullità della sentenza arbitrale, per capi omessi, ma invece l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della controversia (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli I luglio 1882; Cardamone contro Stella; Gazz. Proc. XVIII, 90).
- Quando il compromesso è concretato ed accolto in pendenza del giudizio davanti la Corte di Appello, l'autorità competente per giudicare sulla nullità del lodo e sul merito è la stessa Corte (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 26 aprile 1884; Doglia c. Nocca; Giur. Casale, 1884, 283).
- 947. L'appello interposto davanti a un giudice incompetente vale bensì a sospendere, ma non già ad interrompere la decorrenza del termine stabilito dalla legge per appellare.

Questo principio si applica anche all'azione di nullità che l'art. 53 del Codice di procedura civile accorda contro le sentenze

arbitramentali (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 6 ottobre 1884; Faino c. Faino; M. Trib. Mil. 1884, 999; Bett., 1885, 28).

- 948. Il tribunale che, in appello dal pretore, già emise una sentenza interlocutoria, rimane quale giudice di appello investito della giurisdizione per decidere sulla domanda di nullità del lodo pronunciato dagli arbitri, ai quali le parti avevano poscia rimessa la decisione del merito (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 3 giugno 1882; Viscoli c. Castellazzo Bormida; Giur. Casale, 1883, 93).
- 949. I motivi di nullità del lodo, non preposti nell'atto introduttivo del giudizio, non possono proporsi posteriormente, e tanto meno in grado d'appello (Cod. di proc. civ., art. 32 e 33) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 18 aprile 1891; De Luce c. De Julio).

OSSERVAZIONI.

Si consulti in proposito la sentenza della Corte d'Appello di Torino 3 febbraio 1888 (Foro it., Rep. 1888, voce Arbitramento, n. 47), la quale ritenne non essere necessario che i motivi di nullità siano specificati nella domanda introduttiva del giudizio, ma che possono proporsi anche in atti successivi. V. pure nello stesso senso, la sentenza del Tribunale di Roma, 8 luglio 1878 (id., 1878, I, 760).

Sulla natura dell'azione di nullità del lodo vedasi la nota dell'avv. Busatti alla Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 8 luglio 1890 (Foro it., 1891, colonna 224).

950. Non può adirsi il Tribunale in via d'appello con azione di nullità di una sentenza arbitrale dichiarata esecutoria con decreto del pretore, se il valore sia inferiore a lire 1500; ma l'azione deve preporsi prima dinanzi il pretore (*La Legge*, 1876, I, 330, C. C. di Napoli 22 febbraio 1871, Del Gaizo c. Jandolo).

§ 2. RIVOCAZIONE DELLA SENTENZA DEGLI ARBITRI.

SOMMARIO.

- 951. Compromittenti che hanno rinunziato all'appello: compete loro l'azione in rivocazione.
- 952. Domanda di rivocazione per errore di fatto contro sentenza arbitrale inappellabile per patto: competenza.

951. Ove i compromittenti abbiano rinunziato all'appello delle sentenze arbitrali, compete loro l'azione in rivocazione per tutti i casi indicati nell'art. 494 del Cod. di proc. civile.

Le diverse pronunzie emesse dal Collegio arbitrale in una unica contestazione ad oggetto d'istruire i punti controversi e chiarire i diritti dei litiganti costituiscono un sol tutto inscindibile; per cui non possono elevarsi a motivo di nullità i difetti di forma apparenti da una di tali sentenza, se risulta che le altre sieno regolari, o se le parti si resero acquiescenti su identico difetto che riscontrasi in altra di quelle sentenze precedenti (La Legge 1875, I, 612; Corte d'App. di Napoli 21 maggio 1875, Compagnia di assicurazioni generali c. Eredi Maresca).

952. La domanda di rivocazione per errore di fatto contro sentenza d'arbitri, inappellabile per patto, va portata innanzi alla autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della causa in prima istanza, non innanzi al giudice di appello (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 10 dicembre 1877: Arcispedale di S. Spirito c. Cloetta; Foro, 1878, I, 784).

§ 3. RICORSO IN CASSAZIONE DALLE SENTENZE DEGLI ARBITRI.

SOMMARIO.

953. Arbitri: eccesso di potere; giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ecc. 954 e 955. Compromesso: dichiarazione di inappellabiltà del lodo; non è ammissibile il ricorso in cassazione.

953. Il decidere se gli arbitri abbiano o no ecceduto il loro potere è giudizio di fatto incensurabile in cassazione.

Quantunque gli arbitri fossero stati nominati quali amichevoli compositori, pure la loro sentenza va soggetta a dichiarazione di nullità se in essa fossero eccedute le facoltà loro attribuite coll'atto di compromesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 10 giugno 1880; Della Chiesa c. Viola; Giur. Tor. 1881, 29).

- 954. Se nell'atto di compromesso le parti dichiarano inappellabile la sentenza da pronunciarsi dagli arbitri, non possono impugnarla ricorrendo in Cassazione (Cod. di proc. civ., art. 31) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 marzo 1884; Accame c. Società Fiducia Ligure; Foro I, 288).
- 955. La nomina di arbitri inappellabili, o l'anticipata rinunzia all'appello, fa presumere anche la rinunzia a ricorrere in cassazione contro la sentenza arbitrale.

Il ricorso è in tal caso inammissibile, quantunque la sentenza sia denunziata alle sezioni riunite della Corte suprema di Roma per ragioni di competenza (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma a sezioni riunite, 19 marzo 1890; Bocconi c. Comune di Milano).

OSSERVAZIONI.

In senso conforme si sono pronunziate anche le Cassazioni di Torino e di Firenze; la prima con sentenza 25 marzo 1884 riassunta nel numero precedente; la seconda con sentenza 11 novembre 1875 (Annali, 1876, 53). Vedasi pure AMAR, Giudizii arbitr., n. 243. Ma tale opinione non è senza contrasto nella dottrina.

Così il Gargiulo, Comm. del Cod. di proc. civ., I, pag. 101, sull'art. 31, n. 3, scrive: « La legge per le sentenze arbitrali ammette il ricorso contro quelle pronunziate in grado d'appello; con ciò essa suppone la possibilità del giudizio di appello. Potendo però esservi rinunzia di appello, non s'intenderà esistervi anche rinunzia al ricorso per cassazione. Quindi la sentenza arbitrale inappellabile per la rinunzia, sarà, per la speciale indole del giudizio, anche suscettiva di ricorso per cassazione. »

E meglio il Cuzzeri, Cod. di proc. civ. (2.ª ediz., 1883), I, pag. 81, sul detto articolo, n. 1: «... Diverso è il còmpito del giudice d'Appello da quello della Corte regolatrice; quegli rivede tutto il giudicato, questa s'occupa soltanto della violazione o falsa applicazione della legge, e perciò, rinunziando a sottoporre il lodo al giudizio del primo, non si può ammettere che le parti abbiano abbandonato anche la facoltà del ricorso in Cassazione. Esse potevano avere tanta fiducia nell'operato degli arbitri, da rimettersi inappellabilmente alla decisione che sul merito, e specialmente sulle questioni di fatto, avrebbero pronunciato, da considerare la loro sentenza come proferita in grado d'Appello; ma cotesta fiducia appunto per ciò sarebbe portata oltre i suoi confini naturali, se la si interpretasse come un riconoscimento della infallibilità degli arbitri ed una rinuncia al diritto di ricorrere contro gli errori di diritto in cui essi possono cadere. »

Vedi anche Mattirolo, Dir. giudiz. (2.ª ediz.), I, n. 692.

SEZIONE SESTA.

Arbitri conciliatori: nomina e ricusazione.

SOMMARIO.

956 e 957. Disposizione dell'art. 402 del Cod. di proc. civ.: limitazione.

958. Rendiconto: esame dei documenti giustificativi; giudizio del magistrato; presunzioni; giuramento, ecc.

959. Rendiconto: norme; perizia; deposito: termine; decadenza.

956. La disposizione dell'art. 402 del Codice di procedura civile, secondo cui dovendosi esaminare conti e registri; si procede alla nomina di uno o tre arbitri conciliatori, contiene una norma non già assoluta, che in ogni caso s'imponga alle parti ed al giudice, ma limitata al caso, in cui dalle parti concordemente o dal giudice d'ufficio si riconosca la convenienza di sentire il parere di persone aventi cognizioni speciali nella materia (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 12 agosto 1884; Ditta Tedeschi e C. c. Ditta fratelli Traverso; M. Trib. Mil. 1884, 809; Giur. Tor. 1884, 627; La Legge, 1884, II, 657; Annali, 1884, 429; Bett., 1884, 644; La Legge, 1885, I, 262).

957. La disposizione dell'articolo 402 del Codice di procedura civile non impone l'obbligo ai giudici commerciali di nominare degli arbitri conciliatori ogni qualvolta vi sia un conto da esaminare; ma solamente quando è necessario per le difficoltà che esso possa presentare (Sentenza del Tribunale di Catania, 22 aprile 1882; Trevvhella c. Sabino; Foro Cat. 1882, 69).

958. La nomina dell'arbitro conciliatore per la discussione del conto deve precedere il giudizio del magistrato sulle partite e sui documenti giustificativi del conto stesso (Cod. di proc. civ., articoli 322, 324, 326, 402, 432).

Non avvenuta la conciliazione delle parti, è in facoltà del magistrato l'uniformare la sua decisione sul conto al parere emesso in proposito dall'arbitro conciliatore.

Ammesso dalla controparte l'esistenza del contratto dal quale si fanno dipendere i conti, in mancanza dell'impugnativa specifica delle partite può il magistrato ricorrere alle presunzioni ed al giuramento per ritenerle giustificate, specialmente se alcune sono di quelle per le quali non si suole dare ricevuta.

Accordata l'esecuzione provvisoria nell'interesse di tutte le parti, la rinunzia di alcune di esse a tal beneficio non può nuocere alle altre (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 17 giugno 1890; Terzi c. Ramponi).

^{960.} Relazione degli arbitri conciliatori: ha valore di perizia.

^{961.} Indicazione dei componenti la maggioranza: nullità.

^{962.} Liquidazione degli onorarii dovuti agli arbitri conciliatori: decreto del pretore; inefficacia.

OSSERVAZIONI.

La stessa Corte con altra sentenza in data 8 aprile 1885 (Foro it., Rep. 1885, voce Rendiconto, n. 6) decise essere pura facoltà del magistrato di merito l'ammettere come giustificate le partite di un conto per le quali non si può o non si suole riportare ricevuta.

959. La disposizione dell'art. 268 del Cod. di proc. civ., relativa alla presentazione della perizia, si applica tanto ai periti quanto agli arbitri conciliatori (Cod. di proc. civ., art. 402, 404).

Il solo ritardo nel presentare la relazione non importa la decadenza assoluta dell'arbitro o del perito, quando non venga domandata dalle parti (Cod. di proc. civ., art. 268) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 9 maggio 1891; Cont. c. Montalbetti).

OSSERVAZIONI.

Quanto alla prima parte di questa sentenza vedasi in senso conforme le decisioni della Corte di Cassazione di Torino del 3 marzo 1876 (Foro it., 1876, I, 512).

Quanto alla seconda parte vedansi nello stesso senso le decisioni della medesima Cassazione di Torino dell'11 giugno 1889 (Foro it., Rep. 1889, voce Perizia, n. 20); della Corte d'Appello di Aquila del 24 gennaio 1888, id., Rep. 1888, stessa voce, n. 14); della Corte di Cassazione di Roma dell'11 novembre 1885 (id., Rep. 1885, voce medesima, n. 37); della Corte di Cassazione di Palermo del 13 marzo 1884 (id., 1884, I, 511, con nota di richiami alla giurisprudenza precedente). Vedi pure la sentenza della Corte di Cassazione di Roma, del 19 aprile 1887 (id., Rep. 1887, voce Perizia civ., n. 22), la quale sembra che ammetta sempre la decadenza di diritto degli arbitri o periti, per la ritardata presentazione della relazione.

- 960. La relazione degli arbitri conciliatori, di cui è parola all'articolo 402 del Codice di procedura civile, non ha che il valore di una perizia, e come tale non vincola le parti, e tanto meno il giudice, e le sue risultanze possono essere messe in discussione e dimostrate meno esatte od anche insussistenti (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 19 febbraio 1883; Guglielminetti c. Rosazza-Gat; Giur. Tor. 1883, 487).
- 961. Non è nulla la relazione degli arbitri conciliatori nella quale siasi manifestato il nome dei componenti la maggioranza (Cod. di proc. civ., art. 404, 264) (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 2 aprile 1889; Bisleri c. Dal Buono; Monitore dei Trib. di Milano, 1889, 413).

OSSERVAZIONI.

È opinione prevalente che l'indicazione del nome dei periti dissenzienti importa la nullità della relazione peritale (conf. la sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 13 luglio 1866; Mon. dei Trib. di Milano, 1866, 713 e quella della stessa Corte, 18 luglio 1868, Giurispr. it., 736; la sentenza della Corte di Appello di Milano, 7 maggio 1888, Annali, 1888, 553; RICCI, Proc. civ., II, n. 125 e Gargiulo, Proc. civ., art. 264, n. 5; contra: Mattirolo, Dir. giudiz., II, 6481 e Cuzzeri, art. 264, n. 2).

Sebbene le norme che regolano le perizie non possano in tutto essere applicate agli arbitri conciliatori, ad esempio quelle per la prestazione del giuramento (MATTIROLO, op. cit., III, n. 484; AMAR, Giudizii arbitram., p. 391; Cuzzeri, op. cit., art. 402), crediamo tuttavia che nel caso presente la Corte di Milano non abbia avuto ragione di non applicare l'art. 264, relativo ai periti, anche agli arbitri conciliatori, tanto più che i motivi addotti e che riproduciamo qui appresso, non hanno nulla di speciale allo istituto degli arbitri conciliatori.

«Tale eccezione, dice la sentenza, ha nessun fondamento attesa l'indole speciale dello arbitrato conciliativo al quale si fece luogo giusta il prescritto dell'art. 402 del Cod. di proc. civ. Essendo il voto degli arbitri conciliatori un puro e semplice parere che il magistrato può a suo criterio accettare o respingere, esso non ha alcun proprio giuridico valore; onde ne consegue che solo il giudicato del tribunale, in quanto abbia rettamente o no seguito quel parere, può essere suscettibile di critica e censura, e il voto degli arbitri, comunque dato, resta sempre un nudo mezzo d'istruttoria. Quindi tutta l'indagine deve riportarsi sulla sentenza, ed esclusivamente su di essa, perchè, nonostante ciò che contrariamente si sostenne dall'appellante, il tribunale, col riferirsi alle osservazioni degli arbitri conciliatori, ha fatto proprie, come se fossero uscite originariamente e spontaneamente dalla sua testa e letteralmente riportato nel testo della sentenza, quelle considerazioni. »

962. Gli arbitri conciliatori non possono per la liquidazione degli onorarii loro dovuti provvedersi mediante semplice decreto del pretore.

Tanto meno poi cotale decreto potrebbe essere rilasciato inaudita parte (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 28 novembre 1881; Celesia, Bonfiglio e Berninzone c. Frumento; Eco Gen. 1882, I, 41; La Legge, 1882, I, 346; G. Pret. 1882 88; Gazz. Leg. 1882, 82).